SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 maggio 1995, n. 231.

Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al Comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia, costituito con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 6 marzo 1993, è assegnato un contributo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per realizzare ed incentivare studi, edizioni di fonti, convegni scientifici, restauri, attività divulgative, seminari e mostre.

2. Per il funzionamento del Comitato nazionale di cui al comma 1 non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente.

3. Il Comitato è tenuto a trasmettere alle Camere e al Ministero per i beni culturali e ambientali, entro il 31 dicembre 1997, un rendiconto analitico delle spese ed una relazione sulle iniziative promosse.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 137):

Presentato dall'on. PARLATO ed altri il 15 aprile 1994.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I, III, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione il 27 luglio 1994, 3 agosto 1994 e 2 marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 7 marzo 1995 (atto n. 137/*A* - relatore on. SBARBATI).

Esaminato in aula il 23 marzo 1995 e approvato il 6 aprile 1995 in un testo unificato con atti n. 500 (PERINEI ed altri) e n. 590 (SBARBATI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1601):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 26 aprile 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 17 maggio 1995.

95G0263

DECRETO-LEGGE 14 giugno 1995, n. 232.

Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, con priorità per i lavoratori di cui al comma 11 e all'articolo 5, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili per i lavoratori aventi la priorità di cui al precedente periodo: *a)* per gli enti locali, spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti; *b)* per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del commissario del Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata; *c)* l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; *d)* la commissione regionale per l'mpiego e, per i progetti interregionali, la Commissione centrale per l'impiego provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato; *e)* il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza; *f)* in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, primo periodo; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.» e il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio pari a lire 7.500 orarie, per un massimo di ottanta ore mensili.».

4. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e di lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati prima del 31 luglio 1995, ai quali vengano avviati entro il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato: *a)* per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5; *b)* per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo

comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 5 anche per i periodi di effettiva frequenza, successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori, nei trenta giorni successivi al termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che, sommato a quello del corso di formazione, non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5, non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera *b)*. Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il procedimento e la concessione del sussidio predetti sono riconosciuti per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3 il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino entro il 31 luglio 1995 i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque non oltre il 31 luglio 1995.

11. I lavoratori di cui al comma 5 vengono avviati ai lavori socialmente utili con priorità fino al 31 luglio 1995. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche quelli delle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, comunque usciti dalle liste di mobilità successivamente al 31 dicembre 1994, i quali, per tale periodo, sono iscritti nella lista di mobilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

13. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

14. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e in lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede:

a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995, a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo comma 5-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le somme di cui al comma 14, lettera *b)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Disposizioni in materia di collocamento

1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono procedere direttamente a tutte le assunzioni, salvo che per quelle relative ai lavoratori extracomunitari ed ai lavoratori italiani destinati ad operare nei Paesi extracomunitari.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Per il periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il predetto termine è di dieci giorni.

3. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, in attuazione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio del 14 ottobre 1991, gli ulteriori elementi che devono essere contenuti nella predetta dichiarazione.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2 viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dell'associazione sindacale alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di queste ultime può altresì esercitare la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della predetta legge.

7. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, nel settore dell'agricoltura le aziende provvedono all'assunzione per il tramite di un libro matricola semplificato, comprendente sezioni asportabili, a lettura ottica, predisposte per la consegna al lavoratore e per la comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego previste dai commi precedenti, nonché per la comunicazione all'I.N.P.S. Il predetto libro matricola costituisce la sezione matricola del registro di impresa previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene fissato un modello del libro matricola e vengono disciplinate le modalità di accertamento delle giornate di lavoro effettivamente svolte. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera *a)*, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993. Le modalità di assunzione previste nel presente comma vanno osservate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto decreto ministeriale.

8. All'atto della vidimazione del libro di cui al comma 7 i datori di lavoro agricolo adempiono agli obblighi di denuncia aziendale e di fabbisogno di manodopera, rispettivamente previsti dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo e dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come modificato dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo.

9. La mancata tempestiva registrazione nel libro matricola e la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Se l'inosservanza si riferisce a più di tre lavoratori nel corso dell'anno solare non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai fini dell'accertamento dell'osservanza degli obblighi di cui ai commi 2 e 5, la medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire il libro matricola sul luogo di lavoro o della sua copia qualora si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

10. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto di tutte le assunzioni previste dal comma 1 del predetto articolo ad eccezione di quelle effettuate con contratto di apprendistato e con contratto di formazione

e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché ad eccezione delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo, ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale. Le assunzioni effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della predetta riserva.

11. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in attività di lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6 per cento.

12. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 9. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del medesimo articolo possono essere stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva, nonché assunzioni a termine anche in deroga alla vigente normativa.

14. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità.

15. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, anche con il supporto delle agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica ed enti bilaterali, nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 7.

16. I lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle richieste di avviamento presentate trenta giorni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

17. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 16 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi.

18. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei.

19. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale, che all'estero.

20. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.».

21. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 9 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati

al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.

23. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Norme in materia di finanziamento dei patronati

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento fa pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero, finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

Art. 4.

Misure di carattere previdenziale e contributivo

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella *A*;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella *A*, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994 e 3 miliardi per l'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, nonché, quanto a lire 15,1 miliardi per il 1996 e a lire 14,6 miliardi per il 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e all'articolo 3, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al predetto articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi 7, 9, lettera *b)*, e 11, devono intendersi unificati al 31 dicembre 1995 ed il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 adeguato all'anno 1996. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

10. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali è consentita la rimodulazione dei programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dagli accordi nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere depositati presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS dalle parti interessate entro il 30 settembre 1995.

11. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

12. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

9-*ter*. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.».

13. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) derivanti dall'articolo 5, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede:

a) quanto a lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dai predetti commi 9-*bis* e 9-*ter*.

Art. 5.

Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

4. L'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che il sussidio ivi previsto non è dovuto per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.

8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;

b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, rispettivamente, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: «fino al 30 giugno 1994» e le parole: «la somma di lire 9 miliardi» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995» e «la somma di lire 21,5 miliardi»;

b) al comma 17 le parole: «in scadenza alla data del 30 giugno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza entro l'anno 1994» e le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

d) al comma 19 le parole: «di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995».

2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che

scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i

profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7.

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1995 rimane stabilita al 30 per cento.

17. È differita al 31 dicembre 1995 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. È differito al 31 dicembre 1995 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del predetto decreto-legge.

20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se il requisito occupazionale sia pari a 15 unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato.».

21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, siano state stipulate intese di programma tra Governo o regioni e parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla predetta applicazione provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di concessione di cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio delle unità produttive ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali sia stata stipulata, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un'intesa di programma sulla reindustrializzazione tra Governo o regioni e parti sociali, può essere concessa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, per unità produttive diverse da quelle di cui al primo periodo del presente comma, una proroga dei programmi di integrazione salariale straordinaria in scadenza entro il 31 dicembre 1995, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, anche in deroga all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente i nominativi dei lavoratori sospesi, anche a rotazione, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio. L'erogazione del trattamento è subordinata all'impegno dei predetti lavoratori in attività di lavoro socialmente utile, anche finalizzato alla reindustrializzazione, organizzate anche in deroga all'articolo 1. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tali finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

22. Gli immobili, le attrezzature, gli impianti, i macchinari siti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 realizzati con contributi statali e successivamente dismessi per cessazione di attività, possono essere conferiti a titolo gratuito in proprietà ad enti locali, enti pubblici, aree di sviluppo industriale (ASI), società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, con assoggettamento a tributo a tassa fissa.

23. Fatto salvo quanto previsto dal comma 19, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi, si provvede: quanto a lire 253 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge

21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 502 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 330 miliardi, mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale.

Art. 7.

Tirocini formativi e di orientamento

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da:

a) università;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche pubbliche;

d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) comunità terapeutiche e cooperative sociali.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle leggi regionali. Qualora la legislazione regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera *b).*

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere *d), e)* ed *f);*

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno, hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni con l'Università le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

7. I limiti temporali di cui al comma 6 non si applicano nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 1 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento;

b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e

modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocini previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, per la parte relativa alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 8.

Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.

1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «mensile o annuale» sono sostituite dalle seguenti: «o mensile».

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. I contratti per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservato alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

Art. 9.

Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno

1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialitàgiovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un tutor specializzato.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 10.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

«*3.* I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.».

2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

«*7.* L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.».

3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2 trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

Art. 11.

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

1. Sulla base delle direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per esigenze di riorganizzazione aziendale.

2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti ed ai consorzi tra di esse che, in attuazione di convenzioni stipulate tra l'Agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1, viene corrisposto, per ciascuno di essi e con le modalità previste dalle convenzioni, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione versata agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995.

3. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12.

Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «appartenenti al settore di produzione e lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «escluse quelle di consumo ed abitazione».

2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «per la durata di quattro anni» e la parola: «speciale», sono soppresse.

3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

4. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali.

5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 9 e 11, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

Art. 13.

Piccola società cooperativa

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad una amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

Art. 14.

Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis

1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 30 giugno 1996. La Carbosulcis S.p.a. cessa dalle funzioni di gestione e mantiene l'affidamento delle miniere quale custode, sulla base delle attuali modalità operative, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. Alle esigenze finanziarie per l'attuazione del comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede:

a) con le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

b) con una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro.». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1.* Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995.» e al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.».

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, è rinviata al 31 dicembre 1995.

6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1996.

7. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «ha effetto dal 1° gennaio 1994.» da ultimo sostituite dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con le parole: «ha effetto dal 1° febbraio 1995.», sono ulteriormente sostituite dalle seguenti: «ha effetto dal 1° gennaio 1996.» e al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, dopo le parole: «in materia previdenziale» sono aggiunte le seguenti: «, collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.»

8. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

9. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo la parola: «prevedono» sono inserite le seguenti: «con priorità per i nuovi insediamenti produttivi nelle aree di cui al comma 1» e la parola: «decrescente» è sostituita dalla seguente: «crescente».

10. Il personale già dipendente dall'ente «Colombo 92» ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito, a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

11. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 giugno 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TABELLA *A*
[prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, n. 1)]

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	L. 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	» 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	» 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	» 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	» 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	» 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:	
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	» 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	» 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	» 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	» 40.000
Per ogni estratto manifesto	» 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	» 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	» 2.600
Per ogni istanza	» 4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo L. 3.840.000.

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

95G0269

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1995.

Proroga degli interventi urgenti per favorire il decorso delle acque dei fiumi e torrenti nelle zone del bacino Padano. (Ordinanza n. 2407).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei comuni delle regioni colpiti da avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1994 modificativo del precedente decreto;

Viste le leggi 21 gennaio 1995, n. 22 e 16 febbraio 1995, n. 35, recanti disposizioni urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nella prima decade del mese di novembre 1994;

Vista la propria ordinanza n. 2404 del 29 aprile 1995 recante interventi urgenti per favorire il decorso delle acque dei fiumi e torrenti nelle zone del bacino Padano;

Viste le note con le quali le prefetture di Asti, Alessandria e Cuneo hanno chiesto una proroga per il completamento dell'attività di sezionamento dei tronchi d'albero negli alvei dei corsi d'acqua Tanaro, Bormida e Belbo, determinata da difficoltà operative per l'esecuzione di tali lavori;

Vista la nota n. 1415/UR in data 6 giugno 1995 del Ministero dell'interno con la quale viene assicurata la

disponibilità economica per l'attuazione delle summenzionate attività;

Sentita l'Autorità per il bacino del Po;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dispone:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2404 del 29 aprile 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 1995 recante interventi urgenti per favorire il decorso delle acque dei fiumi e torrenti nelle zone del bácino Padano è prorogato al 30 giugno 1995.

Art. 2.

Gli ulteriori oneri finanziari ammontanti a lire 860 milioni sono posti a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero degli interni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito in legge 21 gennaio 1995, n. 22, e dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito in legge 16 febbraio 1995, n. 35.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

Il Presidente: DINI

95A3400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 maggio 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Natia» di Riardo.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 11 gennaio 1995 con la quale la società Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova, 700, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Natia» che sgorga dal pozzo «P2C» ubicata nel permesso di ricerca Ferrarelle II nel comune di Riardo (Caserta);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 maggio 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Natia» di Riardo (Caserta).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 19 maggio 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A3353

DECRETO 19 maggio 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «L'Aqua» di Arezzo.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 21 marzo 1995 con la quale la società «Fontemura S.p.a.», con sede in Arezzo località Alpe di Poti - Fontemure 1, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «L'Aqua» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontemura» in località Alpe di Poti nel territorio del comune di Arezzo;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 maggio 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «L'Aqua» di Arezzo.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, favorisce l'eliminazione dell'acido urico, è indicata per le diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 19 maggio 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A3354

DECRETO 19 maggio 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Corte Paradiso» di Pocenia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 6 ottobre 1994 con la quale la società Tenuta S. Francesco della Vigna S.r.l., con sede in Pocenia, località Paradiso, via Crosaris, 16, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua che sgorga dalla sorgente Forte Corte Paradiso, ubicata nell'omonima concessione mineraria, nel territorio del comune di Pocenia (Udine);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 maggio 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata Forte Corte Paradiso di Pocenia (Udine).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 19 maggio 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A3355

DECRETO 19 maggio 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Castellina» di Castelpizzuto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 25 novembre 1994 con la quale la ditta Marcozzi Giuliano, con sede in Martinsicuro (Teramo), via dei Colli n. 25, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di «minerale naturale» dell'acqua che sgorga dalla sorgente «Castellina» ubicata nell'omonimo permesso di ricerca, nel territorio del comune di Castelpizzuto (Isernia), al fine della vendita dell'acqua stessa in recipienti chiusi e della sua utilizzazione sul posto per cure idropiniche;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 maggio 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua denominata «Castellina» di Castelpizzuto (Isernia).

Art. 2.

L'acqua minerale naturale suddetta potrà essere posta in vendita in recipienti chiusi, con la seguente indicazione sulle relative etichette: «può avere effetti diuretici; è indicata per le diete povere di sodio».

Art. 3.

La stessa acqua minerale naturale può essere utilizzata sul posto per la cura idropinica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i successivi provvedimenti di competenza.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 19 maggio 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A3356

DECRETO 19 maggio 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sangiacomo di Roburent».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 29 novembre 1994 con la quale la società S.I.T.A. S.r.l., con sede in San Giacomo di Roburent, via S. Anna n. 152, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Sangiacomo di Roburent» costituita dalla miscela di due sorgenti denominate Liset 29 e Liset 30, ubicate nella concessione mineraria Roburent nel territorio dei comuni di Roburent e Montaldo di Mondovì (Cuneo);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta dell'11 aprile 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Sangiacomo di Roburent».

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 19 maggio 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A3357

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 1995.

Posticipazione del termine di presentazione delle denunce di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 con il quale sono state dettate norme applicative del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Visto, in particolare, l'art. 1 dell'anzidetto decreto ministeriale 4 luglio 1970, con il quale viene disposto che le ditte autorizzate, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commercializzare materiale di moltiplicazione vegetativa della vite devono presentare entro il 15 giugno apposita denuncia per richiedere il controllo e la certificazione del materiale vivaistico prodotto;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972, con il quale il termine del 15 giugno è stato anticipato al 15 maggio;

Considerato che la produzione del materiale vivaistico certificato rappresenta il presupposto per un miglioramento della produzione vivaistica;

Rilevato che l'anticipazione del termine comporta notevoli difficoltà operative per la messa a dimora dei barbatellai entro il mese di maggio, riducendo di conseguenza la possibilità di certificazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1995, il termine del 15 maggio — fissato dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972 per la presentazione delle denunce ai fini del controllo e della certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite — è riportato al 15 giugno, come previsto dal decreto ministeriale 4 luglio 1970.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 9 dicembre 1972 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A3414

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1995.

Approvazione dei modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso e delle relative modalità di compilazione per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco.

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Visto l'art. 9-*bis* della legge 6 febbraio 1992 n. 66, il quale dichiara applicabili, in quanto compatibili, le norme della legge 16 dicembre 1991, n. 398, alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco;

Considerato che occorre approvare i modelli di distinta d'incasso e di dichiarazione d'incasso che devono essere utilizzati dalle associazioni che hanno optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni recate dall'art. 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e stabilire le modalità di compilazione di detti modelli;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i modelli di distinta d'incasso, allegato *A* e allegato *B*, utilizzabili dalle associazioni che si avvalgono delle norme recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, che svolgono attività soggette all'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con l'obbligo di usare biglietti d'ingresso aventi le caratteristiche dettate dall'art. 6 del predetto decreto presidenziale; il primo dei due modelli deve essere usato per spettacoli cinematografici ed il secondo per trattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici.

2. Sono inoltre approvati i modelli di dichiarazione d'incasso, allegato *C* e allegato *D* utilizzabili dalle associazioni che si avvalgono delle disposizioni recate dalla citata legge n. 398 del 1991: il primo dei due modelli deve essere usato dai soggetti che svolgono attività di spettacolo per le quali non ricorre l'obbligo di usare biglietti aventi le caratteristiche dettate dal richiamato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, ed il secondo dalle associazioni che effettuano attività commerciali diverse da quelle di spettacolo.

3. I modelli di cui ai commi precedenti devono essere prodotti in due esemplari; devono essere progressivamente numerati, preventivamente vidimati e raccolti in un registro anch'esso numerato. La numerazione e la vidimazione sono effettuate dall'ufficio accertatore dell'imposta sugli spettacoli.

4. Le annotazioni delle operazioni intracomunitarie nei modelli di cui ai commi precedenti costituiscono registrazioni anche ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; rimane fermo l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

5. Sono altresì approvate le disposizioni recanti le modalità per la compilazione dei modelli di cui ai commi 1 e 2, riportate nell'allegato *E*.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

DATI CONTABILI AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DIRETTA

E - PROSPETTO DEGLI INTROITI GIORNALIERI

Giorno 1	Incassi netti da vendita di biglietti da quote di abbonamento o da corrispettivi degli spettatori o partecipanti 2	Altri proventi escluse le plusvalenze 3	Altri proventi non rientranti nell'area di applicazione dell'IVA 4	Totale proventi (col 2 + 3 + 4) 5

Proventi riferiti ad attività per le quali l'I.S. e l'IVA sono state assolte su imponibili medi forfetari art. 14 D.P.R. 640/72, D.M. 29/12/92 e D.M. 12/04/90

Totale

F - QUADRO DELLE PLUSVALENZE

Data 1	1- Descrizione del bene o del diritto ceduto 2- Estremi documento di cessione (o del risarcimento) 2	Corrispettivo (o indennizzo conseguito) 3	Ammontare del costo del bene o diritto ceduto 4	Estremi del documento di acquisto 5	Plusvalenza tassabile (col. 3 - col 4) 6
	1-				
	2-				
	1-				
	2-				
	1-				
	2-				
	1-				
	2-				

PER L'ASSOCIAZIONE

(firma leggibile)

DATI CONTABILI AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DIRETTA

E - PROSPETTO DEGLI INTROITI GIORNALIERI

Giorno 1	Incassi netti da vendita di biglietti da quote di abbonamento o da corrispettivi degli spettatori 2	Altri proventi escluse le plusvalenze 3	Altri proventi non rientranti nell'area di applicazione dell'IVA 4	Totale proventi (col. 2 + 3 + 4) 5

Proventi riferiti ad attività per le quali l'I.S. e l'IVA sono state assolte su imponibili medi forfetari art. 14 D.P.R. 640/72, D.M. 29/12/92 e D.M. 12/04/90

Totale

F - QUADRO DELLE PLUSVALENZE

Data 1	1- Descrizione del bene o del diritto ceduto 2- Estremi documento di cessione (o del risarcimento) 2	Corrispettivo (o indennizzo conseguito) 3	Ammontare del costo del bene o diritto ceduto 4	Estremi del documento di acquisto 5	Plusvalenza tassabile (col. 3 - col. 4) 6
	1-				
	2-				
	1-				
	2-				
	1-				
	2-				
	1-				
	2-				

PER L'ASSOCIAZIONE

(firma leggibile)

Allegato "C"

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO - ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Legge 16 12 1991 n 398 - art 9/bis Legge 6 2.1992 n 66

All'Ufficio / al Mandatario della S I.A E di ____________ N ____________

DICHIARAZIONE D'INCASSO

per soggetti che svolgono anche attività tassabili ai fini dell'imposta sugli spettacoli

1

ASSOCIAZIONE ____________ Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

sede : Comune ____________ prov ______ Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

via/piazza ____________ N ______ C.A.P. ______

Attività ____________ Codice ☐☐☐☐☐

RAPPRESENTANTE ____________ (cognome) (nome) Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

nat __ ___/___/___ a ____________ (comune) prov ______

Residenza anagrafica e, se diverso, domicilio fiscale — Comune ____________ prov ______ C.A.P. ______ ; via/piazza ____________ N. ______ Tel ______

2

Riepilogo dei proventi del mese di ____________ anno ____________

SEZIONE I - OPERAZIONI INTERNE

		PROVENTO LORDO	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI	I.V.A.	PROVENTO NETTO
		1	2	3	4
a. Corrispettivi					
- da spettacoli ed altre attività escluse le voci successive	L.				
- da attività dello spettacolo viaggiante	L.				
- da apparecchi da trattenimento o divertimento	L.				
Sub totale					
b Proventi connessi alla utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività					
- corrispettivi	L.				
- dotazioni e sussidi da privati	L.			—	
- ____________	L.				
TOTALE					

Detrazione forfetaria L. ______

Totale I.V.A. L. ______

SEZIONE II - OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

CESSIONI INTRACOMUNITARIE					
NUMERO FATTURA	DATA EMISSIONE	CLIENTE			IMPORTO
		Ditta, denominazione, ragione sociale ovvero cognome e nome	N. identificativo		
			stato (codice ISO)	codice IVA	

		PROVENTO LORDO	I.V.A.	IMPONIBILE
		1	2	3
c Altri proventi				
- con I.V.A. al __ %	L.			
- con I.V.A. al 19 %	L.			
- con I.V.A. al ______	L.			
- con I.V.A. al ______	L.			
- esenti da I.V.A.	L.		—	
- non imponibili di I.V.A.	L.		—	
TOTALE				

Detrazione forfetaria L. ______

Totale I.V.A. L. ______

ACQUISTI INTRACOMUNITARI								
NUMERO FATTURA	DATA RICEZIONE	FORNITORE			IMPORTO		Aliquota IVA	Ammontare IVA
		Ditta, denominazione, ragione sociale, ovvero cognome e nome	N. identificativo		Valuta estera	Lire		
			stato (codice ISO)	codice IVA				

Totale I.V.A. L. ______

Riepilogo somme da versare per l'attività effettuata

dal ____________ al ____________

Dichiarazioni e distinte di incasso compilate

Del ______ reg. N ______/______ Del ______ reg. N ______

Del ______ reg. N ______/______ Del ______ reg. N ______

Anno ____________

Numero progressivo ____________

Data ricezione ______/______/______

Data liquidazione ______/______/______

Data riscossione ______/______/______

Quietanza n ______/______/______

il Titolare / il Mandatario della S I A E ____________ (firma e timbro)

per l'Associazione ____________ (firma leggibile)

(Bollo S.I.A.E.)

DATI CONTABILI AI FINI DELL'I.V.A. E AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DIRETTA

3 - PROSPETTO DEGLI INTROITI GIORNALIERI

GIORNO	PROVENTI SOGGETTI AD IMPOSTA SPETTACOLI ED I.V.A.				PROVENTI SOGGETTI ALLA SOLA IMPOSTA SPETTACOLI	ALTRI PROVENTI				FATTURE		ALTRI PROVENTI NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'I.V.A.
	Corrispettivi			Proventi connessi	Dotazioni e sussidi da privati	PROVENTI SOGGETTI ALLA SOLA I.V.A.	PROVENTI ESENTI I.V.A.	NORMA DI ESENZIONE	PROVENTI NON IMPONIBILI DI I.V.A.	Dal N°	Al N°	
	Spettacoli ed altre attività	Spettacolo viaggiante	Apparecchi da trattenimento o divertimento									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Tot.												

4 - QUADRO DELLE PLUSVALENZE

Data 1	1) Descrizione del bene o del diritto ceduto 2) Estremi documento di cessione (o del risarcimento) 2	Corrispettivo (o indennizzo conseguito) 3	Ammontare del costo del bene o diritto ceduto 4	Estremi del documento di acquisto 5	Plusvalenza tassabile (colonna 3 - colonna 4) 6
	1)				
	2)				
	1)				
	2)				
	1)				
	2)				
	1)				
	2)				

per l'Associazione

____
(firma leggibile)

Allegato "D"

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO - ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Legge 16.12 1991 n 398 - art 9/bis Legge 6.2 1992 n 66

All'Ufficio / al Mandatario della S I A E di ______________ N ______________

DICHIARAZIONE D'INCASSO

per soggetti che NON svolgono attività tassabili ai fini dell'imposta sugli spettacoli

1

ASSOCIAZIONE ______________ Codice fiscale [ ]

sede Comune ______________ prov ______ Partita IVA [ ]

via/piazza ______________ N ______ C A P ______

Attività ______________ Codice [ ]

RAPPRESENTANTE ______________ (cognome) ______________ (nome) Codice fiscale [ ]

nat __ ___/___/___ a ______________ (comune) prov ______

Residenza anagrafica e, se diverso, domicilio fiscale — Comune ______________ prov ______ C A P ______

via/piazza ______________ N ______ Tel ______

2

Riepilogo dei proventi del mese di ______________ anno ______

SEZIONE I - OPERAZIONI INTERNE

Corrispettivi		PROVENTO LORDO (1)	I V A (2)	IMPONIBILE (3)
- con I V A al __%	L			
- con I V A al 19%	L			
- con I V A al ______	L			
- con I V A al ______	L			
- esenti da I V A	L		—	
non imponibili I V A	L		—	
TOTALE				

Detrazione forfetaria L. ______

Totale I V A L ______

SEZIONE II - OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

CESSIONI INTRACOMUNITARIE					
NUMERO FATTURA	DATA EMISSIONE	CLIENTE			IMPORTO
		Ditta, denominazione, ragione sociale ovvero cognome e nome	N. Identificativo		
			stato (codice ISO)	codice IVA	

ACQUISTI INTRACOMUNITARI								
NUMERO FATTURA	DATA RICEZIONE	FORNITORE			IMPORTO		Aliquota IVA	Ammontare IVA
		Ditta, denominazione, ragione sociale, ovvero cognome e nome	N Identificativo		Valuta estera	Lire		
			stato (codice ISO)	codice IVA				

Totale I V.A. L. ______

Riepilogo somme da versare per l'attività effettuata dal ______ al ______

Dichiarazioni e distinte di incasso compilate

Del ______ reg. N ____/____ Del ______ reg. N ______

Del ______ reg N ____/____ Del ______ reg N ______

Anno ______

Numero progressivo ______

Data ricezione ____/____/____

Data liquidazione ____/____/____

Data riscossione ____/____/____

Quietanza n ____/____/____

il Titolare / il Mandatario della S I A.E

______________ (firma e timbro)

per l'Associazione

______________ (firma leggibile)

Bollo S.I.A.E.

DATI CONTABILI AI FINI DELL'I.V.A. E AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DIRETTA

3 - PROSPETTO DEGLI INTROITI GIORNALIERI

GIORNO	CORRISPETTIVI COMPRENSIVI DI I.V.A.	CORRISPETTIVI ESENTI DA I.V.A.	NORMA DI ESENZIONE	CORRISPETTIVI NON IMPONIBILI DI I.V.A.	FATTURE		ALTRI PROVENTI NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'I.V.A.
					Dal N°	Al N°	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Tot.							

4 - QUADRO DELLE PLUSVALENZE

Data 1	1) Descrizione del bene o del diritto ceduto 2) Estremi documento di cessione (o del risarcimento) 2	Corrispettivo (o indennizzo conseguito) 3	Ammontare del costo del bene o diritto ceduto 4	Estremi del documento di acquisto 5	Plusvalenza tassabile (colonna 3 - colonna 4) 6
	1)				
	2)				
	1)				
	2)				
	1)				
	2)				
	1)				
	2)				

per l'Associazione

____
(firma leggibile)

ALLEGATO *E*

Modalità di compilazione dei modelli di distinta d'incasso allegato A *e allegato* B *e di dichiarazione d'incasso allegato* C *e allegato* D

PREMESSA

L'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, stabilisce che le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopi di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 100 milioni di lire, possono optare per l'applicazione dell'IVA, dell'IRPEG e dell'ILOR secondo le disposizioni dell'art. 2. Il predetto limite di 100 milioni è stato elevato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1993, a lire 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992 e a lire 110 milioni a decorrere dal periodo d'imposta 1993; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1994 è stato ulteriormente elevato a lire 114,51 milioni per il periodo d'imposta in corso alla data del decreto stesso.

Con l'art. 9-*bis* della legge 6 febbraio 1992, n. 66, l'applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge 16 dicembre 1991, n. 398, è stata estesa alle associazioni senza fini di lucro ed alle associazioni pro-loco.

1. *Requisiti soggettivi e condizioni oggettive.*

Sotto il profilo soggettivo, destinatarie delle norme sopra riportate sono, quindi:

a) le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro. Sono tali le associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti che svolgono attività sportiva esclusivamente dilettantistica, intendendosi per tale quella così definita dalla normativa regolamentare dei predetti organismi cui l'associazione è affiliata;

b) le associazioni senza fini di lucro. Si comprendono in tale categoria tutti quegli enti di tipo associativo che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato (associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 12 del codice civile) ovvero che esistano di fatto (associazioni non riconosciute - art. 36 e seguenti del codice civile), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni pro-loco. Sono quelle associazioni di natura privatistica e senza fini di lucro iscritte nell'albo nazionale delle «pro-loco» istituito con il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 7 gennaio 1965.

Tutti i soggetti ricompresi nelle tre categorie suddette rientrano nella previsione dell'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del TUIR approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, trattandosi di enti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398, occorre precisare che per l'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi; che quale periodo d'imposta va assunto l'esercizio sociale dell ente — che può risultare anche non coincidente con l'anno solare — e che nel limite d'importo trovano collocazione tutti i proventi di cui all'art. 53 del menzionato TUIR n. 917 del 1986 conseguiti con l'attività svolta nonché le sopravvenienze attive di cui al successivo art. 55, sempreché relative alle attività commerciali esercitate.

Nel detto limite non vanno computate:

le plusvalenze di cui all'art. 54 del ripetuto TUIR, essendo state escluse, con l'art. 2, comma 5, della legge n. 398, dalla determinazione forfetaria del reddito, per essere assoggettate a tassazione in aggiunta al reddito così determinato (le cessioni aventi per oggetto beni patrimoniali — incluse quelle dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti — non rientrano, quindi, nel computo del limite in questione);

con specifico riguardo alle associazioni sportive considerate dalla legge n. 398, l'indennità di preparazione e promozione dell'atleta di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non concorrendo la stessa alla determinazione del reddito di tali enti.

Va precisato che, nel caso in cui il primo periodo di gestione dell'associazione risulti inferiore all'anno solare, il limite di importo cui far riferimento si determina a stima rapportandolo al detto periodo computato a giorni. Nell'ipotesi poi che la durata dell'esercizio o del periodo di gestione del sodalizio risulti determinato dall'atto costitutivo in periodo superiore all'anno, ma inferiore al biennio, il limite è determinato in funzione di tale maggiore periodo.

Occorre aggiungere che è previsto l'adeguamento del ripetuto limite dei proventi conseguiti, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati riscontrata rispetto all'anno precedente.

Ricorrendo le condizioni appena descritte, le associazioni in rassegna, per fruire del particolare trattamento di cui alla legge n. 398, devono esercitare apposita opzione.

2. *Esercizio dell'opzione: conseguenti adempimenti ed effetti.*

Le associazioni che già svolgono attività commerciali manifestano l'opzione a mezzo lettera raccomandata, da inviare al competente ufficio IVA; quelle che invece intraprendono l'esercizio di attività commerciali manifestano l'opzione con la dichiarazione da presentare, al medesimo ufficio, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Entro trenta giorni dalla effettuata opzione, le associazioni debbono darne comunicazione, mediante lettera raccomandata, al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

La comunicazione della effettuata opzione deve essere data pure al competente ufficio periferico della Società italiana degli autori ed editori - SIAE, ente incaricato, in base a convenzione, dell'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dell'IVA a deduzione forfetizzata di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e, quindi, anche dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito dell'esercizio dell'opzione dalle associazioni che non svolgono attività di spettacolo, stante il richiamo fatto alla norma citata dall'art. 2, comma 3, della legge n. 398.

Per quanto riguarda in particolare la comunicazione agli uffici SIAE — la cui competenza è da individuarsi con riferimento al comune nel quale l'associazione ha sede — si precisa però che:

le associazioni che già esercitano attività di spettacolo devono renderla direttamente agli sportelli dell'ufficio oppure mediante lettera raccomandata prima che l'opzione inizi a produrre i suoi effetti;

le associazioni che non svolgono attività di spettacolo, ma che già svolgono altre attività commerciali e le associazioni che iniziano l'esercizio di attività commerciali (sia di spettacolo che di altra tipologia) devono effettuarla contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risulta esercitata; per i soggetti che iniziano l'attività, l'opzione ha invece effetto dall'inizio dell'attività stessa. Qualora tale comunicazione avvenga mediante l'invio di raccomandata, è la data risultante dal timbro postale quella cui devesi far riferimento.

La revoca dell'opzione deve essere manifestata all'ufficio IVA competente mediante presentazione della dichiarazione di variazione di attività di cui all'art. 35 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e nei termini ivi previsti; anche di essa deve essere data comunicazione all'ufficio delle imposte dirette e a quello della SIAE, entro i trenta giorni successivi.

L'opzione ha comunque effetto per almeno tre periodi d'imposta, salvo il superamento, nel corso di uno qualsiasi dei tre periodi, del fissato limite dei proventi conseguiti, nel qual caso cessano di applicarsi le disposizioni della legge n. 398 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il limite viene superato.

3. *Sistema semplificato di applicazione dell'IVA, dell'IRPEG e dell'ILOR.*

Per effetto dell'opzione le associazioni sopra individuate sono ammesse a fruire del sistema semplificato di applicazione dell'IVA, dell'IRPEG e dell'ILOR, secondo le disposizioni dell'art. 2 della legge n. 398, le quali:

ai fini IVA richiamano il regime forfetario previsto dall'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 — in base al quale l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione, quanto a tali sodalizi, dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista dall'art. 19 del medesimo decreto presidenziale — regime applicabile a qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali e indipendentemente dall'esercizio o meno di attività spettacolistica;

in materia di imposte dirette introducono una particolare modalità di determinazione forfetaria del reddito basata sull'applicazione del coefficiente di redditività del 6% ai proventi di natura commerciale conseguiti nel periodo d'imposta e con l'aggiunta all'importo così determinato delle plusvalenze patrimoniali.

In particolare il sistema semplificato comporta l'esonero dagli obblighi:

di tenuta delle scritture contabili previsti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (in sostanza le associazioni in parola, in quanto enti non commerciali con proventi di natura commerciale non superiori, attualmente, a L. 114.510.000, rientranti, quindi, tra i soggetti «naturalmente» a contabilità semplificata, risultano esonerate dagli obblighi previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, per il richiamo fattone dal successivo art. 20);

di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 sull'IVA e, quindi: di fatturazione delle operazioni, di tenuta del libro degli acquisti e dei corrispettivi (e/o delle fatture emesse), di presentazione della dichiarazione annuale. Permane, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività (e delle relative variazioni) in quanto strumento per l'esercizio dell'opzione espressamente previsto dall'art. 1 della legge n. 398;

di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale a decorrere dal 1° gennaio 1993 (decreto ministeriale 21 dicembre 1992).

Tale sistema semplificato, peraltro, fa obbligo alle associazioni destinatarie:

di numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e quelle di acquisto e di conservarle a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

di osservare le disposizioni in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti (decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627);

di annotare qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso previste rispettivamente dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, redatte secondo i modelli approvati con il presente decreto (allegati *A*, *B*, *C* e *D*);

di osservare gli obblighi dettati dalle norme recate dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993, in materia di operazioni intracomunitarie.

4. *Distinte e dichiarazioni d'incasso.*

I soggetti che svolgono attività spettacolistica devono annotare i proventi tassabili nella distinta d'incasso (utilizzando il modello allegato *A* nel caso di spettacoli cinematografici o il modello allegato *B* per trattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici) qualora siano obbligati a porre in uso biglietti d'ingresso rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art. 6 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 640, oppure nella dichiarazione d'incasso modello allegato *C* qualora le modalità operative dell'attività di spettacolo svolta facciano venir meno l'obbligo di usare i detti biglietti.

Le associazioni che non svolgono attività di spettacolo devono annotare i proventi commerciali esclusivamente nel modello di dichiarazione d'incasso allegato *D*.

Tenuto conto del modesto rilievo dell'attività spettacolistica comportante l'obbligo dell'uso di biglietteria rispondente alle prescrizioni del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 svolta dai soggetti destinatari della normativa in rassegna, i modelli di distinta d'incasso, nelle due versioni *A* e *B*, sono stati predisposti per l'annotazione globale dei corrispettivi conseguiti nell'arco di ciascuna quindicina solare, con la specifica giornaliera dei soli dati contabili richiesti ai fini dell'imposizione diretta. Ciò, nella considerazione che trattasi di sodalizi che, di norma, svolgono attività di spettacolo a carattere continuativo, ma con frequenza non giornaliera e che, quindi, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640, devono corrispondere l'imposta sugli spettacoli entro il quinto giorno non festivo successivo a ciascuna quindicina solare (1-15 del mese, restante periodo del mese).

Va avvertito che, qualora nel corso della quindicina solare vengano svolte più manifestazioni spettacolistiche, i dati dei biglietti e delle quote d'abbonamento riferiti alla prima devono essere riportati nella distinta relativa alla quindicina; per ciascuna manifestazione successiva deve essere compilata autonoma distinta solo nel frontespizio, nel quadro *B* relativamente ai biglietti e alle quote degli abbonamenti e nel quadro *C* limitatamente agli altri proventi conseguiti dagli spettatori o partecipanti; autonoma distinta deve essere compilata, solo nel frontespizio e nel quadro *C*, anche nel caso in cui nel corso della quindicina siano conseguiti proventi da attività di spettacolo con ammissione del pubblico senza uso di biglietti.

Le dichiarazioni d'incasso di cui agli allegati *C* e *D* riflettono periodi mensili in linea con la previsione dell'art. 13 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 640.

A tali dichiarazioni devono essere allegate eventuali distinte d'incasso nel caso vengano occasionalmente dati spettacoli per i quali sussiste l'obbligo di usare biglietteria vidimata; l'associazione che non svolge attività di spettacolo, qualora occasionalmente organizzi manifestazioni soggette ad imposta sugli spettacoli per le quali non sia obbligatorio l'uso di biglietteria vidimata, deve dichiarare i proventi di detta attività in separata dichiarazione mod. *C*, da allegare alla dichiarazione mod. *D* periodicamente resa.

Al riguardo si precisa che il termine di presentazione dei documenti compilati per singole manifestazioni spettacolistiche, da allegarsi alle distinte e dichiarazioni aventi rilevanza periodica, coincide con quello di queste ultime.

Ad eccezione di quanto appena precisato, i modelli suddescritti sono sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 in materia di tenuta, di modalità e di termini di presentazione; inoltre, stante la particolare funzione probatoria che assumono ai fini contabili, devono essere conservati fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta e, quindi, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2200 del Codice civile o da leggi tributarie.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

1. *Distinte d'incasso - modelli allegato* A *e allegato* B.

Relativamente a tali documenti si ricorda, come già innanzi fatto cenno:

che il modello allegato *A* deve essere posto in uso per spettacoli cinematografici e quello allegato *B* per trattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici;

che sono stati predisposti per annotarvi globalmente i corrispettivi conseguiti nella quindicina solare soggetti all'imposta spettacoli e/o all'IVA e per riportarvi, con riferimento a ciascun giorno della quindicina che interessa, i dati contabili richiesti ai fini dell'imposizione diretta;

che, qualora durante la quindicina vengano date più manifestazioni spettacolistiche, per ciascuna di esse, successiva alla prima, deve essere compilata, limitatamente alla parte del frontespizio, del quadro *B* riservato ai biglietti e alle quote di abbonamento e del quadro C per gli altri proventi conseguiti da spettatori o partecipanti, autonoma distinta da allegare alla prima, comprendente gli incassi della quindicina;

che, senza alcun rilievo per il luogo in cui la manifestazione si è svolta, debbono essere presentati esclusivamente all'ufficio periferico SIAE nella cui circoscrizione è compreso il comune ove l'associazione ha la propria sede, entro lo stesso termine stabilito per il pagamento dell'imposta spettacoli dall'art. 15, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640, vale a dire entro il quinto giorno non festivo successivo al compimento di ciascuna quindicina e contestualmente deve essere effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Tanto puntualizzato, si illustrano qui appresso le modalità di compilazione delle distinte d'incasso.

La compilazione dei documenti va iniziata riportandovi i dati di individuazione dell'associazione e del rappresentante. Nella giornata in cui viene effettuata la manifestazione spettacolistica devono essere annotati, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640, nel frontespizio, i dati relativi al locale in cui lo spettacolo viene dato e quelli riguardanti la tipologia e la composizione dello spettacolo stesso, così come indicato nel modello *A* e nel modello *B*; va poi compilato il quadro riservato ai biglietti e alle quote di abbonamento. Nel quadro *C*, sezione I, vanno riportati cumulativamente per periodi quindicinali gli importi degli altri proventi rientranti nel campo di applicazione dell'imposta sugli spettacoli e/o dell'IVA, con l'indicazione del numero e della data delle fatture emesse nella quindicina; sono esclusi dal cumulo i dati relativi ai proventi conseguiti da spettatori o partecipanti, che vanno annotati con riferimento a ciascuna giornata di spettacolo e quindi riepilogati in sede di liquidazione dei tributi. Riguardo all'IVA devesi precisare che nella sezione non vanno riportati i dati relativi alle operazioni intracomunitarie. A tali dati è stata, infatti, riservata la successiva sezione II; e ciò allo scopo di contemperare le esigenze di semplificazione, dettate dalla normativa di cui alle leggi n. 398 del 1991 e n. 66 del 1992, con il rispetto degli obblighi comunitari derivanti dalle direttive CEE in materia di scambi intracomunitari.

Nel primo riquadro di detta sezione II devono essere indicate le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie, numerate secondo una unica sequenza relativa a tutte le operazioni effettuate (comunitarie e non). L'annotazione deve essere eseguita nei quindici giorni successivi a quello di emissione, con riferimento alla data di emissione stessa.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari effettuati nell'ambito dell'attività commerciale vanno annotate sia nel secondo riquadro della sezione II sia nel registro degli acquisti, di cui all'art. 25 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che per i soggetti in parola va posto in uso a tale esclusivo scopo. La registrazione deve essere effettuata entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento stesso e con riferimento al relativo mese. L'imposta afferente tali acquisti non beneficia di alcuna deduzione forfetizzata ed il relativo ammontare va riportato nel successivo quadro *D*, ai fini del suo integrale versamento.

Al contrario, si segnala che le fatture relative agli acquisti intracomunitari effettuati nell'ambito dell'attività istituzionale da parte delle associazioni che qui interessano devono essere annotate in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, previa progressiva numerazione, nei termini di cui all'art. 49, comma 4, del decreto-legge n. 331 del 1993. Per tali acquisti, inoltre, deve essere presentato direttamente all'ufficio IVA territorialmente competente, in duplice esemplare ed entro ciascun mese, idonea dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello INTRA-12, allegato al decreto ministeriale del 16 febbraio 1993. Nel predetto modello deve essere riportato l'ammontare degli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, l'indicazione dell'IVA dovuta, nonché gli estremi del versamento dell'imposta da effettuarsi presso lo stesso ufficio IVA nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Si rammenta, infine, che gli enti in trattazione, per le operazioni intracomunitarie effettuate sia nell'esercizio dell'attività commerciale che di quella istituzionale, devono osservare, altresì, gli altri obblighi dettati dalle norme recate dal decreto-legge n. 331 del 1993, quali, ad esempio, l'obbligo dell'emissione della autofattura in caso di mancato ricevimento della fattura estera o ricevimento della stessa con corrispettivo inferiore a quello reale e l'obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

I dati contabili ai fini dell'imposizione diretta devono essere riportati nei quadri *E* (ricavi ed altri proventi) ed *F* (plusvalenze), distintamente per ciascuna giornata d'incasso, esclusivamente nella distinta quindicinale.

Il quadro *D* è riservato all'ufficio SIAE, il quale, eseguito, se occorre, il riepilogo dei dati esposti nella distinta quindicinale e in quelle suppletive (delle quali vanno riportati gli estremi nel quadro in esame), vi effettua la liquidazione delle imposte dovute e vi annota gli estremi della quietanza d'introito.

Non ricorrono gli obblighi di compilazione e presentazione della distinta nell'ipotesi in cui nella quindicina solare non venga conseguito alcun introito nell'esercizio di attività commerciali o svolta alcuna operazione intracomunitaria.

2. *Dichiarazioni d'incasso - modelli allegato* C *e allegato* D.

Le associazioni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 — quegli enti, cioè, che svolgono con carattere di continuità attività di spettacolo di minima importanza per le quali non viene richiesto allo spettatore o partecipante uno specifico prezzo per assistervi o parteciparvi e quindi non sussiste l'obbligo di porre in uso biglietteria vidimata — anche se collateralmente svolgono attività commerciali non spettacolistiche devono utilizzare il modello *C*; le associazioni che, invece, conseguono soltanto proventi da attività commerciali diverse da quelle spettacolistiche devono utilizzare il modello *D*.

Sul documento vanno riportati giornalmente gli ammontari degli incassi conseguiti in ciascun mese solare nell'esercizio di attività commerciali, inclusa quella spettacolistica, e annotati i dati contabili di ciascun giorno relativi all'imposizione diretta. La dichiarazione è unica anche nel caso di spettacoli e altre attività commerciali svolte in più località e va presentata al competente ufficio SIAE entro il quinto giorno non festivo successivo al compimento di ciascun mese solare; non ricorre l'obbligo di presentazione qualora nel mese non venga conseguito alcun introito nell'esercizio di attività commerciali.

Il pagamento dei tributi liquidati deve essere effettuato nel termine stabilito dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640.

Nel caso in cui le associazioni tenute a rendere dichiarazione d'incasso sia nella versione *C* che nella versione *D* occasionalmente organizzino manifestazioni spettacolistiche con rilascio di biglietti, relativamente a ciascuna di queste devono compilare apposita distinta d'incasso suppletiva; qualora, invece, la manifestazione spettacolistica occasionale non comporti l'obbligo del rilascio di biglietti e venga data da un'associazione che esercita attività commerciali diverse da quelle di spettacolo per le quali, quindi, deve essere compilata la dichiarazione modello *D*, riguardo alla manifestazione spettacolistica deve essere redatta autonoma dichiarazione suppletiva modello *C*.

I documenti suppletivi sopra descritti vanno allegati alle dichiarazioni mensili e presentati al competente ufficio SIAE ai fini della corresponsione dei tributi dovuti.

Anche le dichiarazioni d'incasso sono state predisposte con spazi riservati alle operazioni intracomunitarie, nei quali per l'esposizione dei dati si deve tener conto delle precisazioni fornite in materia al precedente punto 1.

La Società italiana degli autori ed editori, entro il mese di marzo di ciascun anno, deve inviare a ciascuna direzione regionale delle entrate un elenco delle associazioni con sede nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della stessa direzione regionale, nei cui confronti, nell'anno precedente, hanno trovato applicazione le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991, con l'indicazione per ciascuna associazione dell'ammontare dei proventi dichiarati e delle plusvalenze patrimoniali realizzate nell'anno. Per le associazioni che nell'anno in considerazione iniziano a fruire delle disposizioni recate dalla richiamata legge n. 398 e per quelle uscite per qualsiasi motivo dallo speciale regime tributario deve pure indicarsi la data di inizio e quella di cessazione.

95A3358

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Destinazione di somme per il finanziamento dell'intervento di completamento del «Centro per il trasferimento dell'innovazione tecnologica nei prodotti agro-alimentari (CETRIA)», localizzato nel territorio provinciale di Ascoli Piceno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento del Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede fra l'altro la possibilità di riprogrammare i finanziamenti revocati;

Vista la propria delibera del 19 ottobre 1993, con la quale si è proceduto alla revoca, tra l'altro, del finanziamento di lire 1.420 milioni destinato allo «Studio e ricerca per la valorizzazione turistico-culturale della Valle del Tronto-Tesino e dintorni», di cui la Regione Marche risultava essere il soggetto attuatore;

Considerato che appare opportuno, a valere sulla predetta disponibilità di lire 1.420 milioni, assicurare il finanziamento nazionale del progetto di completamento del «Centro per il trasferimento dell'innovazione tecnologica nei prodotti agro-alimentari (CETRIA)», del quale la regione Marche è il soggetto attuatore e che risulta cofinanziato dalla CEE nell'ambito dell'obiettivo 5B - PIM regione Marche;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

L'importo complessivo di lire 1.420 milioni, resosi disponibile a seguito della revoca di cui alle premesse, viene destinato al finanziamento dell'intervento di completamento del «Centro per il trasferimento dell'innovazione tecnologica nei prodotti agro-alimentari (CETRIA)», localizzato nel territorio provinciale di Ascoli Piceno, rientrante nelle aree meridionali agevolate ai sensi del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 e cofinanziato dalla CEE nell'ambito dell'obiettivo 5B - PIM regione Marche.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 1° giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 105

95A3359

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Aggiornamento del contratto di programmazione con il gruppo ENI.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla ex Agenzia, per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la delibera CIPI del 28 giugno 1990 che estende le agevolazioni finanziarie della legge 1° marzo 1986, n. 64

alle iniziative del settore energetico, ivi compresa la raffinazione, purché facenti parte di un piano progettuale oggetto di contrattazione programmata;

Vista la delibera CIPI del 15 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 1991, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo ENI, il cui piano progettuale includeva, fra gli altri, anche gli interventi previsti per la ristrutturazione del comparto zinco;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993 che proroga al 31 dicembre 1994 il termine per l'assunzione dei provvedimenti di concessione relativi alle iniziative incluse nei contratti di programma;

Considerato che la commissione Zinco Crotone-Porto Vesme, istituita presso il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio, sta ultimando la relazione conclusiva sulle prospettive del settore zinco, da sottoporre al Ministero dell'industria;

Considerato che il gruppo ENI ha rappresentato la necessità di aggiornare il piano progettuale posto a base del predetto contratto di programma, per quel che riguarda in particolare i progetti per la valorizzazione delle risorse energetiche e il consolidamento dell'insediamento metallurgico di Porto Vesme, rimandando la questione del riassetto del sito produttivo di Crotone alle decisioni che verranno prese in merito dal Ministero dell'industria, acquisito il parere della suddetta commissione;

Considerato che le modifiche da apportare non alterano gli obiettivi generali del contratto in termini di sviluppo industriale ed occupazionale nel Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il piano progettuale sottoscritto in data 3 aprile 1991 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo ENI che prevede un ammontare di investimenti pari a 1.692,3 miliardi di lire, oneri finanziari a carico dello Stato per 723,6 miliardi ed un'occupazione di 3.962 unità, delle quali 812 di nuova assunzione, è aggiornato in 1.461 miliardi di lire di investimenti, con oneri a carico dello Stato per 531 miliardi e livelli occupazionali pari a 3.833 unità, di cui 748 di nuova assunzione.

2. L'ammontare definitivo del piano progettuale e la sua articolazione per tipologia di intervento sarà definito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, una volta acquisite le conclusioni della commissione Zinco e le relative determinazioni del Ministero dell'industria.

3. Il Ministero del bilancio sottoporrà al CIPE il piano progettuale definitivo con le sue articolazioni settoriali, le agevolazioni finanziarie conseguenti con l'indicazione dei relativi oneri a carico dello Stato, nonché i tempi e le modalità di attuazione dei progetti e, di conseguenza, i termini per l'assunzione dei provvedimenti di concessione.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 1° giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 108

95A3360

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 19 dicembre 1994.

Vincolo di immodificabilità temporanea del territorio di Capo Milazzo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina trasmessa con nota prot. n. 2075/II del 9 aprile 1994 e successive integrazioni prot. n. 4713 del 22 luglio 1994 e prot. n. 7328 del 23 novembre 1994, con la quale detto ufficio ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia per tutto il territorio inteso Capo Milazzo e specificatamente delimitato secondo la seguente perimetrazione:

tav. 1, foglio di mappa 1: la delimitazione del vincolo a nord segue il ciglio settentrionale del viale alberato del complesso architettonico della villa Baronia e prosegue nella particella 9 sino ad incontrare la linea di battigia. Sono comprese nell'area vincolata le particelle numeri 54, 53, 35, 4, 58, 48, 65, porzione della particella 9 e porzione della particella 52 delimitata a nord dal viale alberato suddetto. Sono, inoltre, comprese le particelle relative agli immobili che insistono sui terreni suddetti e precisamente le particelle numeri 57, 59, 67, 63, 62, 61, 60, 68, 66, 69, 64, 36.

A sud il limite del vincolo è costituito dalla delimitazione con il foglio di mappa 2, dal confine est delle particelle 37 e 38 e dal confine nord delle particelle 38, 14 e 49 (tutte escluse dal vincolo) sino ad incontrare la strada comunale Capo che segue lungo il ciglio ovest sino all'incrocio con la delimitazione del foglio di mappa 2.

Ad ovest la delimitazione è costituita dalla via del Capo e dal foglio di mappa 2;

tav. 2, foglio di mappa 2: l'area oggetto del vincolo comprendente l'intero foglio di mappa;

tav. 3, foglio di mappa 3: l'area oggetto del vincolo comprende l'intero foglio di mappa;

tav. 4, foglio di mappa 4: l'area oggetto del vincolo è delimitata a nord dal confine con il foglio di mappa 3, a sud dal confine con il foglio di mappa 5 sino ad incrociare la strada comunale Salita Porticella in corrispondenza della particella n. 399 del foglio di mappa 4 (che è esclusa dal vincolo). Quindi, prosegue lungo il ciglio sud della strada comunale Salita Porticella fino all'incrocio con la strada comunale S. Giuseppe proseguendo sul confine est delle particelle nn. 370, 368, 474 e 300 e lungo il confine sud delle particelle nn. 109, 302, 83, 303, 507, 519, 646, 520 e 722, escludendo l'area cimiteriale, ad est è delimitata dalla strada panoramica che segue fino al confine del foglio di mappa 5 per poi incontrare la linea di battigia;

Vista l'integrazione alla proposta di vincolo trasmessa con nota prot. n. 4713 del 22 luglio 1994, nella quale si chiarisce che le particelle dei terreni ricadenti all'interno dell'area sottoposta al vincolo in oggetto comprendono anche tutte le particelle relative agli immobili che in esse insistono;

Premesso che l'area in oggetto è di notevole interesse ambientale per la peculiarità degli aspetti naturalistici, geomorfologici e antropici nonché di notevole interesse architettonico e urbanistico, testimonianza dei diversi periodi storici e culturali;

Considerato, altresì, che tale promontorio, proteso nel Tirreno, è caratterizzato da esempi unici di erosioni e formazioni geologiche del tutto particolari ed è costituito da una macchia mediterranea ricca di fauna selvatica ed è importante luogo di sosta per gli uccelli migratori;

Considerata la singolarità del territorio di Capo Milazzo sia dal punto di vista geopaleontologico, vegetazionale, faunistico, architettonico-urbanistico e paesaggistico, infatti:

dal punto di vista prettamente geologico la penisola di Milazzo è costituita dalla seguente successione litostratigrafica: gneis ed altri scisti cristallini, calcari bianchi e grigi trasgressivi sul cristallino ed affioranti all'estremità settentrionale della penisola, conglomerati poco cementati costituiti da ciottoli del cristallino e dai calcari ubicati nelle depressioni del cristallino, marne bianche e gialle passanti a calcari marnosi ricoprenti le formazioni precedenti ed attualmente presenti solo nelle depressioni, sabbie con conchiglie marine e abbondanti ciottoli localmente strutturate a terrazzo ovunque situate a quota inferiore ai 70 m s.l.m., tufo cineritico bruno sviluppato soprattutto nella parte settentrionale della penisola. Di questa successione, il termine che ha reso famosa la penisola è un piano del Quaternario, il Milazziano, istituito da Deperét prendendo a tipo il terrazzo marino di quota 50 di questa località. L'interesse scientifico per questo terrazzo è sempre stato al centro di continui studi paleontologici malgrado l'assottigliamento dell'area a causa di una intensa urbanizzazione che lo ha quasi totalmente ricoperto. Gli affioramenti presenti sulla penisola sono ubicati lungo la costa occidentale, fra la tonnara e il santuario di S. Antonino, dove si sviluppano da quota 40 a quota 60 s.l.m. e sono costituiti da sabbie ciottolose a Trochidi. Le stesse caratteristiche sono state rilevate sulla costa orientale fra P.ta Salto del Cavallo e P. Cirucco dove le sabbie sono disposte secondo un banco orizzontale discontinuo, di spessore sempre limitato (fino a pochi dm.) nettamente trasgressivo sul substrato. Questi affioramenti sono limitati alle falesie costiere in quanto superiormente le sabbie sono nascoste dal mantello di ceneriti brune con lapilli pomicei che ricoprono tutta la parte pianeggiante dell'isola. Da un punto di vista paleontologico la malacofauna che caratterizza il terrazzo marino di Capo Milazzo è costituita da oltre cento specie di fossili, prevalentemente gasteropodi e lamellibranchi, molti dei quali ancora viventi nel Mediterraneo.

La presenza di alcune specie sconosciute nel siciliano e di altre assenti nel tirreniano ha indotto alcuni autori a definire il litostrato di Milazzo come piano intermedio denominandolo appunto «Piano Milazziano»;

dal punto di vista vegetazionale il territorio di Capo Milazzo presenta a tutt'oggi caratteristiche tali che definiscono un ecosistema di fondamentale importanza, soprattutto nelle aree che meno hanno subito la pesante antropizzazione dell'ultimo trentennio. La vegetazione naturale consiste soprattutto in essenze tipiche del Mediterraneo, seppur presenti diversamente in relazione alla morfologia del territorio, all'esposizione dei versanti, ai venti dominanti, alla natura dei terreni: «vegetazione arbustiva di macchia e gariga, localizzata principalmente lungo le scarpate costiere; da una vegetazione propria delle praterie steppiche mediterranee, diffusa sui suoli maggiormente, degradati di alcune scarpate e su terreni molto accidentati; da una vegetazione rupicola localizzata, negli anfratti della roccia su cui si è depositato un sottile substrato; ed infine da una vegetazione alofila, molto frammentaria, rappresentata da pochi elementi sparsi lungo il litorale e frammisti alle altre forme di vegetazione naturale che caratterizzano i vari tratti...».

L'azione dei venti, la cui direzione principale è ovest-est, determina uno sviluppo diversificato della vegetazione nei versanti orientale e occidentale del Capo; l'azione disseccante dei venti colpisce il versante ad ovest, mentre si è in presenza di un maggiore grado di umidità in quello ad est, proprio perché più riparato. La connotazione delle differenze microclimatiche si riscontra con la presenza del Pistacia lentiscus, un'entità poco xerotermofila, lungo il versante di levante, unita per altro a vari arbusti, liane ed erbe (Smilax aspera, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, Lonicera implexa, Teucrium flavum, Prasium majus, Spartium junceum, Anemone hortensis). Il lentisceto si trova talvolta frammisto a macchie di Calitome (Calitome infesta), un'entità a carattere xerotermofilo, unitamente alla quale tende a creare formazioni, boschive di Quercetalia ilicis; tuttavia tale

dinamica non riesce a compiersi a causa della notevole attività antropica della zona. L'ambito microclimatico del versante, occidentale, più soggetto all'azione disseccante dei venti e perciò fortemente xerico, ha determinato un diverso sviluppo della vegetazione naturale. Le entità che dominano in quest'area sono maggiormente xerotermofile: «...Euphorbia dendroides L., ... Calicotome infesta, Opuntia tuna, Artemisia arborescens, Olea europaea var. sylvestris, Anagyris foetida». Si riscontra anche la presenza di Thymelaea Hirsuta, una specie caratteristica dei litorali e di aree meno esposte all'irraggiamento, che contribuisce a creare formazioni arbustive a gariga e a macchia, ambientate su terreni impoveriti e sciolti, unitamente ad altre specie. Anche l'azione della salsedine ha comportato lo sviluppo di entità alofile caratteristiche dei litorali rocciosi, sia in prossimità del mare che all'interno, in terreni divenuti fortemente salini per i venti provenienti dal mare; una ricchezza di flora rupicola si è riscontrata inoltre lungo le falesie calcaree.

Anche l'area nordorientale del Capo presenta caratteristiche particolari: «... le emergenze geobotaniche... sono rappresentate da una ricca flora vascolare costituita da specie tipiche della macchia mediterranea tra cui oltre all'olivastro (Olea europaea L. var. sylvestris Brot.), il lentisco (Pistacia lentiscus L.), l'artemisia (Artemisia spp.), il fico d'India (Opuntia ficus indica L.), meritano di essere ricordate: Echinops spinosissimus Turra, Heliotropium bocconei Ten., Limonium minutiflorum (Guss.) O. Kuntze, Pteris vittata L., Senecio ambiguus (Biv.) DC., Senecio Gibbosus (Guss) DC».

La zona centrale del Capo è caratterizzata da una intensa diffusione di colture antropiche, consistenti soprattutto in uliveti; la natura dei terreni ha determinato inoltre un'alta densità di piante per ettaro, creando un ambiente molto ombreggiato e perciò con positivi riflessi sugli aspetti paesistici. In alcune zone del Capo, tuttavia, è stata riscontrata la presenza di essenze che attecchiscono in suoli agricoli abbandonati, di natura antropogena e legate ad ambienti sia colturali (vegetazione infestante) che ruderali (vegetazione nitrofilo-ruderale); pur avendo una forte valenza paesistica per la loro suggestiva colorazione, queste essenze indicano un forte degrado dell'ambiente;

dal punto di vista faunistico Capo Milazzo presenta caratteristiche di notevole interesse e pregio, soprattutto in relazione alla natura di quei luoghi dove meno si è avvertita la presenza, altrimenti distruttiva e perniciosa, dell'uomo.

Un ambito della dinamica faunistica nel Capo Milazzo, con aspetti riguardevoli, e senz'altro l'avifauna, sia stanziale che migratoria, soprattutto per le sue valenze ambientali.

Nell'area del Capo è stata rilevata la presenza di un numero considerevole di specie di uccelli, sia residenti che migratori, favoriti dalle caratteristiche orografiche del territorio.

Nell'ambiente di Capo Milazzo devono necessariamente permanere le condizioni particolari che hanno permesso finora, soprattutto alle specie migratorie, lo sviluppo dell'aviofauna.

«... la Sicilia orientale è interessata da un flusso migratorio notevole, di uccelli in volo da e per l'Africa. La migrazione è infatti sia autunnale che primaverile e milioni di uccelli lasciano la Sicilia da Capo Milazzo diretti verso le Isole Eolie e da lì poi nel resto dell'Europa. Tra la vegetazione, le rocce, i nascondigli naturali, trovano rifugio dai predatori, riposano dopo le estenuanti fatiche del viaggio, si rifocillano nutrendosi di insetti, frutti della vegetazione mediterranea tipica della zona. I grossi predatori come le aquile e i falchi cacciano roditori e piccoli uccelli, a volte insetti. È indispensabile che trovino, in questo naturale trampolino di lancio verso il mar Tirreno, un luogo di sosta sicuro e ricco di cibo per loro, come anche durante il viaggio di andata verso l'Africa, dopo avere attraversato centinaia di chilometri in mare aperto ...». È stata inoltre segnalata la presenza di alcuni mammiferi tra cui «Riccio europeo, Pipistrello nano, Coniglio selvatico, Surmolotto, Topo selvatico, Topolino delle case, Volpe, Donnola...» e di numerosi conigli selvatici nella zona nord-orientale. L'interesse naturalistico dell'area è accentuato dalla peculiarità della malacofauna presente: «le coste dei versanti settentrionale e orientale, infatti, presentano una ricca malacofauna tra le più originali dell'intero bacino mediterraneo... con biocenosi sciafile circolitorali di notevole rilievo biologico, oltre che importanti ai fini della produttività ittica, e con facies uniche per ricchezza di specie ed esemplari del coralligeno di fascia...»;

dal punto di vista architettonico-urbanistico l'area, oggetto di vincolo, è contraddistinta da emergenze architettoniche di rilevante interesse documentario e artistico, inserite in un contesto territoriale di pregio naturale ed ambientale sia sotto il profilo paesaggistico che panoramico.

Gli edifici presenti, individuati dalla tipologia a villa, nelle loro componenti architettoniche e talvolta produttive, si fondono armoniosamente con quello naturale, caratterizzato da una ricca vegetazione arbustiva ed arborea e da suggestivi angoli panoramici che consentono la fruizione unitaria ad ovest verso l'arcipelago delle Eolie e ad est verso il Golfo di Patti, la catena dei Peloritani e dei Nebrodi. Uno degli scorci paesaggistici della zona è costituito da Monte Trino, una collina alta 135 m, posta sul lato occidentale del promontorio di Capo Milazzo, sul quale è ubicata la cinquecentesca Chiesa della Trinità, di modeste dimensioni, che fu tra il 1660 e il 1688 oratorio dei monaci di S. Filippo Neri.

Da questa collina è possibile ammirare il panorama verso il mare, verso la città e verso le rigogliose aree del Capo caratterizzate da una tipica vegetazione mediterranea dove nel periodo primaverile sul giallo tappeto arboreo delle succiamele del trifoglio e delle fioriture delle ginestre spiccano le grandi estensioni di colture di uliveti, vigneti ed agrumi. La particolare morfologia dell'area in questione, che necessitava di punti di avvistamento che assicurassero il controllo sui due versanti, ha determinato l'esigenza di dislocare torri di avvistamento che facessero parte integrante del sistema fortificato del promontorio di Milazzo, principalmente costituito dal Castello.

Le suddette torri, denominate forte del «Corvo o Bertè» (1584) e «Fortino Bonaccorsi» già di «Sant'Elmo» (1677),

vincolate rispettivamente con decreto n. 5601 del 18 maggio 1992, assicuravano la difesa sul versante orientale ed occidentale del promontorio, ed erano anticamente collegate mediante un passaggio coperto non più esistente. Un altro manufatto di avvistamento, posto a sud del fortino Bonaccorsi, è rappresentato dalla significativa «Torre Tonda» che costituiva un prolungamento del sistema difensivo del Castello. Le torri, Tonda e Bonaccorsi, sono ubicate nella contrada Sant'Elmo, il cui toponimo deriva dall'antica chiesetta, restaurata nel 1662, oggi in stato di totale abbandono, così come le altre contrade dell'area del Capo Milazzo prendono nome dalle omonime chiese quali la chiesa dell'Addolorata (XVIII sec.), la chiesa della Misericordia (XIX sec.), la chiesa del SS. Paradiso (XIX sec.), la chiesa della SS. Trinità (XVI sec.). Le tipologie edilizie più significative pervenuteci, che tramandano il modello insediativo di villa extraurbana, risalgono ai secoli XVII e XIX. Nella contrada Addolorata sorge «Villa Elvira» del Principe Bonaccorsi, vincolata con decreto n. 5247 del 18 marzo 1992, che rappresenta un particolare esempio di architettura neoclassica immersa in un pregevole parco e situata su un poggio dal quale è possibile ammirare il panorama dei golfi di Milazzo e di Patti. Ad est di tale villa è ubicata la già citata Torre del Corvo sulla cui direttrice, verso ovest, è posta la settecentesca Chiesa dell'Addolorata cui è annessa la canonica costruita successivamente all'ampliamento ed al restauro della stessa per volere della marchesa Elvira Bonaccorsi. Sono inoltre da menzionare la frontaliera «Villa Ella» del barone Calcagno, vincolata con decreto n. 6905 del 4 dicembre 1992 e «Villa Grillo» posta nella biforcazione della via Addolorata, tra la via Croce e la via delle Ginestre. La contrada Croce è caratteririzzata da un tessuto urbano più denso di edifici di particolare valore storico, documentario, architettonico e paesaggistico quali «Villa Ryolo» (secoli XVII e XIX) con il suo pregevole giardino settecentesco, la vicina «Villa Proto» (sec. XIX), la chiesa di Maria SS. della Misericordia del XIX secolo, la «Villa Esperanza» ed altri esempi di edifici di recente costruzione che, riproponendo il modello di villaextraurbana si inseriscono armoniosamente nella vegetazione ricca di essenze locali e di importazione, alternate al tessuto agricolo che costituisce il supporto di collegamento fra le parti a diversa vocazione naturalistica. Un altro scorcio paesaggistico dell'area in questione che riveste una rilevantissima importanza è costituito dal monumentale complesso di villa, parco e chiesa di Maria SS. del Paradiso, di forte significato ambientale per la felice ubicazione del sito dal quale è possibile ammirare l'ampio scenario del golfo di Milazzo e della frastagliata costa della riviera di levante. Per questo motivo il complesso venne denominato, appunto, «Paradiso» da cui ha avuto origine il nome della contrada. Detto complesso che riveste un importante esempio di architettura del XIX secolo, è collegato alla via Paradiso da un lungo viale fiancheggiato da palme che attraversa in linea retta i terreni di pertinenza coltivati in parte ad agrumi ed ulivi e in parte adibito a parco. Nella medesima contrada sono inoltre da segnalare l'importante «Villa Vece», vincolata con decreto n. 6571 del 10 agosto 1993, di fattura tardo-settecentesca attribuita alla scuola dell'arch. Giovan Battista Vaccarini e la «Villa Muscianisi», vincolata con decreto n. 2549 del 15 ottobre 1990, edificata nel 1753 dai Padri Minimi del Convento e Santuario di Milazzo come residenza estiva che, in seguito alla soppressione delle corporazioni religiose (1866), fu acquistata dal barone Domenico Muscianisi. La villa, che fu dedicata alla moglie Lucrezia, è inserita al centro di un vasto appezzamento di terreno dove, malgrado lo stato di abbandono, l'antico splendore viene testimoniato dalla presenza di pregiate specie vegetali. Le aree immediatamente contigue alla contrada Paradiso si presentano ancora sufficientemente integre nei loro valori paesaggistici ed ambientali che, pertanto, vanno salvaguardati da incontrollati interventi di antropizzazione. L'edilizia storica minore costituisce una significativa testimonianza di architettura rurale e di urbanizzazione di un terreno agricolo. La tipologia generalmente a schiera e la localizzazione lungo i percorsi principali segnalano infatti la natura agricola di questi insediamenti ed il loro legame con un territorio da sempre coltivato. Questi edifici sono quasi sempre più antichi delle ville nell'ambito delle quali sono inseriti; il che lascia presupporre che la dinamica della antropizzazione del Capo abbia privilegiato prima gli insediamenti agricoli e poi la edificazione delle ville, stigmatizzazione di una acquisita ricchezza e del desiderio di rappresentatività del proprio *status* da parte della classe nobiliare milazzese. La parte terminale della penisola di Capo Milazzo, compresa tra l'area a nord di Punta Cirucco (costa di levante) e Punta Lacci (costa di ponente) è stata sottoposta a vincolo di tutela con decreto n. 6690 del 10 novembre 1992 (declaratoria di interesse architettonico), n. 4906 del 31 dicembre 1992 (vincolo di interesse naturale e naturalistico), n. 7544 del 31 dicembre 1992 (vincolo indiretto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089/1939). L'area oggetto dei sopracitati decreti è caratterizzata da emergenze geobotaniche ed architettoniche che sono significativamente rappresentante oltre al complesso costituito dalla villa, chiesa, parco e terreni annessi della fondazione «Barone Lucifero di S. Nicolò», anche da altri importanti monumenti quali il Santuario della chiesa di S. Antonio di Padova, la vicina Torre «Ottagona», vincolata con decreto n. 2637 del 29 ottobre 1990 e la Torre della «Lanterna» ubicata sul costone roccioso dell'estremità del promontorio. La costa occidentale del promontorio di Capo Milazzo, compresa tra la salita Porticella e punta del Tono, è caratterizzata da aspetti geomorfologici sostanzialmente diversi dalla costa orientale. Il territorio è contraddistinto da vaste aree, dove l'intervento antropico ha modificato solo in parte. la vegetazione originaria costituita da colture di agrumeti e vigneti, digradanti verso la grande spiaggia denominata «dell'Angonia».

La spiaggia è delimitata da una strada che si conclude nella omonima piazza, in cui è ubicata la chiesetta dei SS. Apostoli Filippo e Giacomo originariamente annessa all'antica tonnara (vincolata con decreto n. 4926 del 18 dicembre 1989) che costituiva un vero e proprio riferimento per i tonnaroti della zona in virtù dell'importanza; essa fu l'ultima tonnara a resistere ai pesanti interventi ristrutturativi che hanno investito le altre tonnare milazzesi nell'ultimo cinquantennio, cancellandone in modo irreparabile la configurazione originaria. Ciò che resta faceva parte integrante del ciclo

produttivo, essendo inoltre sede della lavorazione e trasformazione dei tonni, nonché probabilmente dello stoccaggio del prodotto già confezionato. Lungo la via Tono si sviluppa l'originario tessuto edilizio, costituito da edifici con tipologia a schiera; pur se ricostruito e modificato nel tempo, esso testimonia del duplice sfruttamento delle risorse del sito, ponendosi come trait d'union tra i campi.

L'utilizzo di questa porzione di territorio da parte di bassi ceti sociali, al contrario di quanto avvenuto storicamente sull'altopiano del Capo, ha determinato l'assenza di elementi architettonici di rilievo; ciò nonostante si ritiene la zona in questione meritevole di salvaguardia da futuri ed indiscriminati interventi antropici per il suo valore documentario e paesaggistico;

oltre che rappresentare chiavi di lettura del paesaggio, sono proprio le singole componenti fin qui analizzate che determinano l'alta valenza paesistica del territorio di Capo Milazzo, attraverso la loro complementarietà e interdipendenza. Pur tuttavia, il Capo presenta peculiarità che possono essere colte, nel loro insieme, lungo i molti percorsi che lo attraversano da vari punti di vendita che si incontrano di continuo. I percorsi interni si possono configurare come una passeggiata paesistica, lungo la quale è possibile cogliere le peculiarità naturali e antropiche del Capo: la vegetazione e le coltivazioni profondamente mediterranee circondano e talvolta soffocano le architetture militari e civili stratificate nei secoli, creando un ambito di indiscutibile fascino, con continue variazioni cromatiche legate alla mutevolezza del clima e allo scorrere delle stagioni. Il Capo di Milazzo diventa a sua volta un belvedere, da dove è possibile osservare un tratto della costa settentrionale siciliana, costituita dal golfo di Patti, concluso a ponente dal promontorio di Tindari con il complesso del Santuario e, a oriente, dal golfo di Milazzo chiuso da Capo Rasocolmo. Quando viene osservato dalla costa e dal mare, il promontorio da l'impressione quasi di staccarsi dalla costa siciliana, come un immenso vascello, ed è possibile infine cogliere l'ultima chiave di lettura del paesaggio: esso si delinea contro il cielo e sul mare con i suoi strapiombi e la vegetazione lussureggiante, punteggiato da affascinanti architetture, ancora simile al suo aspetto primordiale;

Considerate, dunque, le valenze naturalistiche e le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi che, unitamente alle valenze faunistiche e vegetazionali, definiscono nella loro unità l'area in questione come ambiente da salvaguardare per i quadri naturali di non comune bellezza panoramica e che in tale contesto naturale sono presenti emergenti e qualificanti architetture, espressioni della cultura e del costume locale non scevre da influenze stilistiche collegate alle correnti architettoniche affermatesi tra i secoli XVII e XIX;

Rilevata l'importanza di mantenere e preservare tale ambiente da un incontrollato sviluppo urbanistico, che determinerebbe un'alterazione irreversibile del paesaggio, per altro già fortemente compromesso dagli interventi di antropizzazione effettuati negli ultimi decenni;

Constatato che con il decreto del presidente della regione Sicilia n. 693 del 27 maggio 1974, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 20 luglio 1974, il territorio di Capo Milazzo è stato sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno, pertanto, per garantire le migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale del territorio di Capo Milazzo, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio individuate pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del territorio di Capo Milazzo, come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie allegate numeri 1, 2, 3, 4, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente alle allegate planimetrie numeri 1, 2, 3, 4, ai sensi della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Milazzo perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà depositata presso l'ufficio del comune di Milazzo, ove gli interessati potranno intenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Milazzo.

Palermo, 19 dicembre 1994

L'assessore: SARACENO

Allegati

LEGENDA
REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE
Comune di Milazzo

95A3361

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma primo dell'art. 16;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 marzo 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto rettorale del 14 ottobre 1991 ed in particolare l'art. 161;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 161, relativo alla scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee è soppresso e sostituito dal seguente:

Il numero degli iscritti è di 40 per ogni anno di corso e complessivamente di 80 per l'intero corso di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 maggio 1995

Il rettore

95A3362

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 30 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario nella parte relativa ai diplomi universitari in Ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 26 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di ingegneria come segue:

Art. 125 *(Articolazione e definizione dei corsi di diploma)*. — I corsi di diploma universitario in ingegneria attivati presso la Facoltà sono articolati in tre anni e consentono il conseguimento dei seguenti diplomi:

diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica;

diploma universitario in ingegneria meccanica (sede di Trieste);

diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione (sede di Pordenone).

Art. 133 *(Diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione)*. — Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione,

sono obbligatori, oltre ai moduli didattici di cui all'articolo 130, i seguenti moduli didattici:

Numero	Codice	Gruppo disciplinare	Contenuto
1	I050	Fisica tecnica	
1	H071	Scienza delle costruzioni	Meccanica dei solidi
	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
1	I070	Meccanica applicata alle macchine	
	I090	Disegno industriale	
2	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1	I110	Impianti industriali meccanici	Logistica
1	I170	Elettronica e tecnologie elettriche	Principi, azionamenti e impianti elettrici
	I180	Macchine ed azionamenti elettrici	
	I190	Sistemi elettrici per l'energia	
1	I210	Elettronica	Apparati e strumenti
2	I240	Automatica	
	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
1	A042	Ricerca operativa	
1	I270	Ingegneria economico-gestionale	
1	I042	Macchine e sistemi energetici	
	I190	Sistemi elettrici per l'energia	Gestione ind. dell'energia
1	I110	Impianti industriali meccanici	Gestione degli impianti industriali
	I023	Impianti e sistemi aerospaziali	
	I153	Impianti chimici	
	I190	Sistemi elettrici per l'energia	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 30 maggio 1995

Il rettore

95A3363

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 12 maggio 1995 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'argento

Al gen. B. Luigi Fontana, nato il 2 gennaio 1939 a Motta Montecorvino (Foggia), con la motivazione «Comandante della regione Centro in Mozambico e comandante del contingente italiano "Albatros" nella missione di pace ONUMOZ, si prodigava con indefettibile slancio, esemplare dedizione al dovere e grande spirito di iniziativa per raggiungere i difficili obiettivi prefissati dalla Comunità internazionale. Con straordinaria fermezza, autorevolezza, determinazione e coraggio personale di non comune riscontro, poneva in essere una brillante ed incisiva azione di pianificazione, organizzazione e controllo delle numerose e complesse attività operative e diplomatiche, proponendosi quale autentico punto di riferimento tra le parti in causa. In particolare, conduceva, con elevato rischio per la propria incolumità, lunghe ed estenuanti trattative con un intero reparto di forze mozambicane che, ammutinatosi per non aver percepito il salario da mesi, bloccava tutte le attività sociali ed economiche lungo lo strategico corridoio di BEIRA. Riusciva, in virtù della sua spiccata capacità persuasiva e di un grande tatto a convincere i rivoltosi ad accordarsi con le Autorità locali, contribuendo, senza alcun spargimento di sangue, ad un rapido ritorno della situazione alla normalità. Coniugava una lodevole e precisa attività diplomatica ad una azione operativa sempre protratta con ammirevole valore e profondo spirito di sacrificio, conseguendo gli alti scopi umanitari per i quali era stato chiamato ad operare in qualità di comandante.

Chiarissimo esempio di autorevole capacità di comando, di interiorizzato attaccamento all'Istituzione ed incondizionata dedizione al servizio». Regione Centro (Mozambico) 23 marzo - 31 ottobre 1993.

Al ten. col. Claudio Graziano, nato il 22 novembre 1953 a Torino con la motivazione: «Comandante di battaglione alpini nella missione di pace ONU in Mozambico, si prodigava con impareggiabile slancio e professionalità interiorizzata nello studio, pianificazione, organizzazione, condotta e controllo delle diversificate e complesse attività operative, condividendo sempre in prima persona i disagi ed i pericoli con i propri uomini, intervenendo dove maggiori erano i rischi o i pericoli. Con una intelligente ed incisiva azione di comando, profusa con autentico coraggio nel corso di tutto il periodo d'impiego, costituiva esempio di spirito di sacrificio e di fortissimo attaccamento al dovere suscitando nei suoi alpini genuino entusiasmo, collaborazione sincera ed ammirevole dedizione al servizio, in un contesto di situazione particolarmente difficile. Contribuiva in tal modo in misura determinante al pieno ed ottimale assolvimento di tutti gli onerosi compiti operativi assegnati al proprio battaglione, tanto da accrescere in modo evidente il prestigio dell' Esercito italiano e del Paese tutto all'estero.

Chiaro esempio di eccezionale capacità di comando, profondo attaccamento al dovere e sincera, incondizionata dedizione al servizio». Regione Centro (Mozambico) - 23 marzo - 12 ottobre 1993.

Al ten. col. Vincenzo Porrazzo, nato il 24 aprile 1950 a Mistretta (Messina) con la motivazione: «Comandante del battaglione logistico nel corso della missione di pace ONU in Mozambico con il contingente "ALBATROS", si impegnava con competenza e lungimiranza fuori dal comune ed, in termini temporali ristretti, in uno studio particolareggiato inteso a conferire al delicato e vitale settore logistico la massima funzionalità. In fase di condotta garantiva con elevata professionalità e continua generosa dedizione, la perfetta aderenza dello strumento logistico alle necessità delle Forze italiane e straniere operanti alle dipendenze del Comando Regione Centro. Attraverso un'azione di comando e controllo capillare ed incisiva, contribuiva in misura significativa ad attribuire al proprio reparto la piena capacità di assolvere con sicura efficienza i compiti ricevuti. In ogni circostanza assicurava lo svolgimento ottimale delle attività logistiche in un contesto di situazione difficile, specialmente sotto il profilo ambientale.

Chiaro esempio di senso del dovere e di dedizione assoluta alle proprie responsabilità». Regione Centro (Mozambico) - 25 marzo - 1° novembre 1993.

Al ten. col. Ettore Campana, nato il 16 dicembre 1944 a Beinette (Cuneo), con la motivazione: «Comandante del reparto di sanità del contingente italiano "ALBATROS" nella missione di pace ONU in Mozambico, operava con ferma determinazione ed impegno fuori dal comune per sviluppare tutte le attività concettuali ed organizzative preliminari all'impiego e per porre lo strumento alle proprie dipendenze in condizione di garantire il sostegno sanitario tempestivo ed affidabile a favore delle forze delle Nazioni Unite dislocate in un'area particolar-

mente estesa e connotata da molteplici difficoltà ambientali ed operative. Nel corso della missione promuoveva numerose iniziative umanitarie a favore della popolazione locale, riscuotendo il plauso degli osservatori stranieri presenti in luogo, l'ammirazione degli abitanti e la fiducia del personale militare del contingente. In tal modo contribuiva ad accrescere il prestigio dell'immagine della Forza armata italiana all'estero.

Chiaro esempio di dedizione alla causa della pace tra i popoli e di interiorizzato attaccamento al dovere». Regione Centro (Mozambico) 24 marzo - 30 giugno 1993, 30 agosto - 1° novembre 1993.

Al magg. Franco Castiglione, nato il 7 febbraio 1947 a Savigliano (Cuneo), con la motivazione: «Ufficiale superiore responsabile della branca maggiorità e personale del battaglione alpini "SUSA", nel corso della missione di pace ONUMOZ in Mozambico, oltre ad assolvere le molte funzioni del proprio incarico, studiava e dirigeva con scrupolosa efficacia i cambi di personale e la sostituzione delle unità del battaglione, settore assolutamente vitale al fine di mantenere intatti nel tempo i livelli di efficienza operativa dei reparti. Profondeva con interiorizzato spirito di servizio e non comune competenza professionale il proprio impegno, protrattosi per oltre sei mesi senza mai fruire di un momento di riposo, contribuendo così in misura significativa all'amalgama spirituale dei Quadri ed al coordinamento delle attività funzionali e di sicurezza presso la base operativa del battaglione. Con la sua attenta, instancabile opera assicurava dunque alle forze operative, la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità, contribuendo in misura significativa ad accrescere il prestigio del contingente "ALBATROS".

Chiaro ed ammirevole esempio di radicato senso del dovere, ferrea volontà realizzatrice ed assoluta, impareggiabile fedeltà spirituale al proprio battaglione». Regione Centro (Mozambico) 30 marzo - 10 ottobre 1993.

Al magg. USA Gordon B. Jr. Davis, nato il 1° novembre 1959 a Valdosta (Georgia - USA), con la motivazione: «Ufficiale superiore di scambio dell'Esercito USA, addetto alla branca operazioni ed addestramento del Comando ITALALP "Susa", dopo aver aderito con entusiasmo alla missione di pace ONUMOZ, giungeva tra i primi in zona di impiego e fin dalle primissime fasi contribuiva in maniera estremamente efficace ad organizzare e monitorizzare le attività operative future. In un ambiente inizialmente per nulla chiarificato, in condizioni ambientali spesso disagevoli e in presenza di rischi oggettivi immanenti, assolveva il proprio compito con intelligenza, interiorizzato spirito ed autentico coraggio. Il suo atteggiamento verso le popolazioni locali e verso le fazioni in contrasto, fermo ma allo stesso tempo comprensivo, in uno con la conoscenza delle lingue, gli consentiva di guadagnare la fiducia, divenendo anello fondamentale per la raccolta di dati informativi di interesse. Con tali qualità contribuiva in modo fattivo a mantenere i collegamenti con le autorità locali, le organizzazioni economiche operanti nel corridoio di Beira e gli osservatori dell'ONU, riscuotendo da tutti consenso.

Con la sua attenta, infaticabile volitiva opera contribuiva al successo della missione, operando nell'esclusivo interesse delle Nazioni Unite, della Nazione che lo ospita e del battaglione "Susa". Regione Centro (Mozambico) 22 marzo - 25 settembre 1993.

Al cap. Bellacicco Marcello, nato il 19 giugno 1959 a Savona, con la motivazione: «Capo sezione operazioni del battaglione alpini "Susa" nella missione di pace ONU in Mozambico, si prodigava, con elevata professionalità e continua, generosa dedizione nello studio, nell'organizzazione delle diversificate e complesse attività operative dei reparti dipendenti. Sviluppava altresì una efficace attività di controllo sullo svolgimento delle operazioni, che monitorizzava e seguiva in prima persona senza limiti di tempo e di spazio, al fine di consentire al battaglione di operare ai massimi livelli di efficienza e funzionalità. In ogni circostanza forniva esempio di interiorizzato senso del dovere, non comune spirito di servizio e di altissima professionalità, proponendosi ad inferiori e parigrado quale modello comportamentale cui riferirsi.

Superbo esempio di capacità direttive, di peculiare lealtà al proprio comandante, di magnifica generosità d'animo, alto coraggio individuale e di impareggiabile attaccamento al battaglione». Regione Centro (Mozambico) 29 giugno - 26 ottobre 1993.

Al mar. ca. Claudio Lizzi, nato il 7 giugno 1958 a Penne (Pescara), con la motivazione: «Sottufficiale della compagnia alpina paracadutisti di Italalp "SUSA", incaricato nel corso dell'operazione di pace in Mozambico di pianificare, organizzare e gestire l'intera rete dei collegamenti operativi con le unità del battaglione in missione, profondeva, con generoso impegno, con altissima professionalità, dedizione assoluta e, soprattutto, impareggiabile efficacia, la propria opera per garantire la continuità e la sicurezza delle trasmissioni con i reparti impegnati su spazi ampi centinaia di chilometri. Con la sua azione di coordinamento e monitorizzazione, gestione ed addestramento, contribuiva in modo quanto mai significativo al successo dell'intera missione e riscuoteva l'ammirazione non solo del personale del battaglione ma di tutto il contingente e delle Unità delle Nazioni Unite che si trovavano nelle condizioni di avvalersi delle affidabili ed assai presenti reti di collegamento di Italalp "SUSA".

Chiaro esempio di totale dedizione al dovere, di interiorizzata passione per la professione militare e di altissima preparazione tecnica. Regione Centro (Mozambico) 26 marzo - 30 ottobre 1993.

95A3378

Ricompense al valore militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 febbraio 1995, n. 27/L, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Lucchesi Giuseppe, nato il 1° giugno 1914 a Lucca. «Brigadiere di P.S. collaborò attivamente alla lotta clandestina, impavido dei pericoli, cui si esponeva. Perfetto conoscitore della dislocazione delle forze naziste, diresse attacchi che inflissero notevoli perdite al nemico. Più volte, tempestivamente informando le formazioni partigiane, evitò attacchi di sorpresa e rastrellamenti. Sospettato, durante una missione presso reparti partigiani venne arrestato. Sottoposto ad estenuanti interrogatori e torture, non rivelava né nomi, né formazioni, nè dislocazioni partigiane. Sanguinante per le molte sevizie, veniva consegnato alle S.S. tedesche che lo trasferivano a Bologna, da dove non si ebbero più notizie. Già combattente sul fronte jugoslavo e russo. Al valore, abbinò il sacrificio dei martiri». — Bologna, 15 aprile 1944-14 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 febbraio 1995, n. 31/V, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Vout Giuseppe, nato il 30 ottobre 1920 a Saint Vincent. «Alpino del 4° reggimento, subito dopo l'armistizio, si schierava decisamente con la Resistenza, per la liberazione dal nemico della sua Valle d'Aosta. Volontario in una rischiosa azione, affrontava da solo un reparto di Brigate Nere allo scopo di procurare armi alla Brigata. Nel combattimento che ne seguiva rimaneva ferito a morte. Fulgido esempio di coraggio e di altruismo». — Zona Valle d'Aosta, 5 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 febbraio 1995, n. 30/V, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Volpe Sabino, nato il 25 giugno 1922 a Terlizzi. «Facente parte del distaccamento SAP di Sissa (Parma), rimasto isolato dal suo reparto accerchiato da gruppi tedeschi in ritirata, si difendeva con bravura e coraggio col fuoco della sua arma automatica e infliggeva perdite alle forze nemiche. Esaurite le munizioni, dopo il lancio di bombe a mano cadeva colpito a morte». — Sissa, 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994 vistato dalla Ragioneria centrale in data 3 novembre 1994, n. 341/B, è concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Bongiovanni Umberto, nato il 4 febbraio 1921 a Lonigo. «Ufficiale intelligente e tenace, animato da profondo spirito patriottico, subito dopo l'armistizio si prodigava per organizzare e comandare per cinque mesi un forte gruppo partigiano sino all'incorporamento di questo nel C.V.L. Venuto a contatto con una missione militare informativa dello S.M.R.E. operante in territorio occupato dal nemico, serenamente conscio dei gravi pericoli cui si esponeva, volontariamente si poneva a disposizione di questa per compiere atti di sabotaggio e servizio di protezione a ricevimento di aviolanci. Per le sue spiccate doti veniva successivamente incaricato della costituzione di una rete informativa che fornì notizie assai utili e di una precisione tecnica ammirevole che contribuirono notevolmente alla riuscita della missione. Arrestato, per delazione, riuscì a farsi rilasciare per l'abile, astuto, coraggioso e fermo diniego di ogni accusa. Durante i giorni dell'insurrezione, in assenza dei comandanti designati dal C.L.N., assumeva il comando di una brigata di patrioti, con la quale, a prezzo di altre perdite conseguiva la liberazione di Cologna Veneta e alla cattura di molto materiale bellico. Fulgido esempio di coraggio, dedizione al dovere e amor patrio».

Zona Veneta, luglio 1944-aprile 1945

95A3377

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Paderno D'Adda (Como) e unità di Carvico (Bergamo) e Paderno D'Adda (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centododici unità, su un organico complessivo di duecentonovantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Biochimico Italiano, con sede in Milano e unità di Aprilia (Roma) e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentotrentacinque unità, su un organico complessivo di trecentoquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Biochimico Italiano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'11 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regina Warner, con sede in Milano e unità di Cernusco Lombardone (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di centoquaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regina Warner, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosei unità, di cui settantuno lavoratori da trentaquattro a venti ore settimanali, due lavoratori da cinquanta a

ventinove ore medie settimanali, un lavoratore da settantadue a cinquantasei ore medie settimanali, su un organico complessivo di duecentocinquantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), Ufficio di Torino (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasette unità, su un organico complessivo di duecentonovantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 15 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia e unità di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia, Pradomano (Udine), Sgonico (Trieste) e Ufficio di Gorizia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentotrentatre unità, su un organico complessivo di duecentosessantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 20 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unità di Olgiate Comasco (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantotto unità, di cui una part-time da venti a quindici ore medie settimanali, su un organico complessivo di ottantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Milano e unità di Luino (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 17,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di quarantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia Maglia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di San Giuliano Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dieci ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di cinquantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia Maglia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 4 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Norton, con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di duecentonovantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Norton, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio

1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, con sede in Milano e unità di Calolziocorte (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di ottantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 24 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria Dolciaria Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e unità di Secondo Parmense (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di quarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria Dolciaria Pattini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellanza e Borri, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Besnate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantasette unità, su un organico complessivo di ottantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellanza e Borri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per cinque mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a due unità, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano e unità di Acquacalda (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a seicentoventicinque unità, su un organico complessivo di seicentonovantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 28 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo) e unità di Seriate (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unità, su un organico complessivo di centoventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi

prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa, con sede in Masone (Genova) e unità di Masone (Genova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantacinque unità, su un organico complessivo di quarantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa, con sede in Masone (Genova) e unità di Masone (Genova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventisette mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unità, su un organico complessivo di quarantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 28 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, con sede in Vighizzolo di Cantù (Como) e unità di Vighizzolo di Cantù (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattro unità, su un organico complessivo di settantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi due e quattro nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A3368

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità dal 27 luglio 1994 l'Arca Editrice, sede in Roma, unità di Roma, Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Martinelli con sede in Pistoia e unità in Pistoia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 marzo 1994 al 10 marzo 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smim Impianti con sede in Palermo e unità in Gela, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Matic con sede in Capalle e uffici in Milano, Torino, Padova, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, è prorogato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità in Villafranca Tirrena (Messina), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata sino al 6 dicembre 1995 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza del trattamento c.i.g.s. concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale n. 17143 del 22 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.C. - Industria Termotecnica Campana con sede in Buccinasco (Milano) e unità in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 16699 del 16 febbraio 1995.

Il periodo di cui sopra è autorizzato — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea tranviaria rapida - Opere civili, con sede in Napoli e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 ottobre 1995.

I periodi di cui sopra sono autorizzati — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 1995 n. 16805.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Peroni Industriale con sede in Roma e unità in Roma per il periodo dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 8 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agenco Trading con sede in Modena, frazione Cognento e unità in Modena, frazione Cognento e Carpi è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 2 febbraio 1995 al 1° febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Jacaruso con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e unità in Celenza Valfortore (Foggia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 marzo 1993 al 2 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestione Cantieri Navali con sede in Roma - Ostia e unità in Ostia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1994 al 4 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Precisa con sede in Teano (Caserta) e unità in Teano (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994 all'8 marzo 1995.

I periodi di cui sopra sono autorizzati — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 agosto 1994 n. 15791.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linea Meat con sede in Bari e unità in Pignataro Maggiore (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995.

I periodi di cui sopra sono autorizzati — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1994 n. 16210.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 gennaio 1995, della ditta S.p.a. ICOT con sede in Forlì e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro e Ravenna.

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. ICOT con sede in Forlì e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro e Ravenna per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1995.

A seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ICOT con sede in Forlì e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro, Ravenna per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 novembre 1993 al 21 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Nuova Dublo con sede in Latina e unità di Latina.

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Dublo con sede in Latina e unità di Latina per il periodo dal 30 novembre 1993 al 21 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 30 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° marzo 1994 al 31 maggio 1995 della ditta S.p.a. Ave Sud con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ave Sud con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina) per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ave Sud con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto Donegani con sede in Novara e unità di Centro ricerche di Novara e unità di Milano per il periodo dal 1° luglio 1993 al 15 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16346/17 del 19 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbbraio 1995 della ditta S.p.a. Alfa Geri Industria Cappelli con sede in Montevarchi (Arezzo) e unità in Montevarchi (Arezzo).

Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Geri Industria Cappelli con sede in Montevarchi (Arezzo) e unità di Montevarchi (Arezzo) per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Geri Industria Cappelli con sede in Montevarchi (Arezzo) e unità di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1994 con decorrenza 28 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. Riva con sede in Majano (Udine) e unità in Majano (Udine).

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Riva con sede in Majano (Udine) e unità di Majano (Udine) per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Riva con sede in Majano (Udine) e unità di Majano (Udine), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Fur Mary con sede in Jesi (Ancona) e unità di Jesi (Ancona).

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fur Mary con sede in Jesi (Ancona) e unità di Jesi (Ancona) per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 della ditta S.p.a. Alcatel Italia con sede in Milano e unità di Latina.

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia con sede in Milano e unità di Latina per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995 della ditta S.p.a. Sitep con sede in S. Stefano M. (La Spezia) e unità in S. Stefano M. (La Spezia).

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitep con sede in S. Stefano M. (La Spezia) e unità di S. Stefano M. (La Spezia) per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, di cui sopra, e autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitep con sede in S. Stefano Magra (La Spezia) e unità di S. Stefano M. (La Spezia) per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 è approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994 della ditta S.p.a. Italiana Manifatture con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità in Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo).

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 9 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italiana Manifatture con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo) per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 6 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta, con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 9 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italiana Manifatture con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo), Roseto (Teramo), per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 6 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 della ditta S.r.l. Weber con sede in Torino e unità di Asti.

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Weber con sede in Torino e unità di Asti per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995 della ditta S.p.a. Montast (Gruppo Astaldi) con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montast (Gruppo Astaldi) con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montast (Gruppo Astaldi) con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. I.T.S. Servizi Tecnici Internazionali con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.T.S. Servizi Tecnici Internazionali con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.T.S. Servizi Tecnici Internazionali con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995 della ditta S.p.a. Astaldi con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Astaldi con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Astaldi con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A3369

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 10086 del 6 febbraio 1995 l'Università degli studi di Napoli «Federico II» è stata autorizzata ad accettare da parte della dott.ssa Lina Ricotti, vedova Sarno, la donazione concernente una somma di denaro di L. 10.000.000 che, come risulta dalla dichiarazione del prof. Armando Carotenuto (nipote della ved. Sarno), è finalizzata all'istituzione di una borsa di studio intitolata a Giovanni Sarno, giornalista e critico musicale.

95A3381

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 4870 del 30 gennaio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di opere fotografiche varie realizzate dai signori Gfeller Catherine e Federico Maria Grazia in Pocaterra rispettivamente per un valore di L. 6.400.000 e L. 49.500.000 da parte degli stessi autori, che hanno manifestato tale volontà come risulta dagli atti notarili repertorio nn. 14475 e 14378 in data 1° luglio 1994 e 23 giugno 1994 del dott. Michele Micheli notaio in Parma.

95A3382

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa n. 3018 del 25 novembre 1994 la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione del manoscritto dal titolo «Vita del r.p. Frà Girolamo Savonarola dell'ordine dei predicatori ... scritta dal sig. Pio Francesco Pico della Mirandola», offerta dal prof. Marco Ferraguti.

Con decreto del prefetto di Pisa n. 3017 del 25 novembre 1994 la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione di materiale bibliografico, consistente soprattutto in cataloghi d'asta e di mostre in gallerie private, offerto dalla dott.ssa Laura Mattioli.

95A3383

Autorizzazione all'Università di Roma «Tor Vergata» ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33523 dell'8 marzo 1995 l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in data 10 febbraio 1995, con atto a rogito dott.ssa Fiorenza Usai, ufficiale rogante dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» dal prof. Luigi Pierangeli. Detta donazione consiste in un trasduttore (sonda) per ecocardiografo del valore commerciale di L. 3.000.000, da collocarsi presso i locali della cattedra di terapia medica, attualmente ubicati presso l'ospedale S. Eugenio di Roma.

95A3384

Autorizzazione all'Università di Sassari ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto di Sassari n. 53972 del 17 novembre 1994 l'Università degli studi di Sassari è stata autorizzata ad accettare l'eredità dalla signora Ascione Mafalda Jolanda di cui al testamento olografo in data 22 ottobre 1995 (pubblicato, con atto n. 18475 di repertorio, l'11 febbraio 1986) con il quale la stessa ha disposto che il ricavato della vendita di parte del proprio patrimonio fosse ripartito tra ospedale civile di Sassari, unione italiana ciechi di Sassari, suore clausura di Sassari e, per una quota pari al 30%, tra l'Università degli studi di Sassari, con vincolo di destinazione per quest'ultima a favore della clinica chirurgica, per le ricerche mediche e terapeutiche per la cura del cancro.

Come risulta dalla certificazione in data 16 giugno 1993 del sig. Arru Salvatore curatore dell'eredità in questione l'attivo del patrimonio è pari alla somma di L. 691.960.954, al netto delle spese di procedura stessa e degli oneri fiscali ed a lordo dei compensi del consulente fiscale e di residuo compenso di curatela (oltre a crediti I.V.A. ed a rimborsi IRPEF e ILOR).

95A3385

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Folco ad accettare una donazione

Con decreto n. 326/sett. I/II del 10 aprile 1995 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del circolo di Folco è autorizzata ad accettare la donazione di una somma del valore di L. 1.000.000 (unmilione) disposta dalla Cassa di Risparmio della Spezia.

95A3386

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi recanti il marchio «1431-VI»

Ai sensi dell'art. 36 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Linea Italia Silver e Gold S.r.l., con sede in Costabissara, via Pasubio n. 113/*b*, assegnataria del marchio «1431-VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di cinque punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

95A3376

Provvedimenti concernenti società esercenti attività di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 7 giugno 1995 la società «Revi.Con. S.a.s. di Montalbano Nicolò & C.», con sede legale in Calatafimi, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1995 la società «Prime revisioni di Daniele Veneruso & C. S.a s.», con sede legale in Palermo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende. ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A3375

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 giugno 1995

Dollaro USA	1660,15
ECU	2191,90
Marco tedesco	1187,94
Franco francese	337,43
Lira sterlina	2652,92
Fiorino olandese	1061,54
Franco belga	57,800
Peseta spagnola	13,680
Corona danese	303,95
Lira irlandese	2713,35
Dracma greca	7,342
Escudo portoghese	11,285
Dollaro canadese	1202,83
Yen giapponese	19,799
Franco svizzero	1440,98
Scellino austriaco	168,94
Corona norvegese	266,71
Corona svedese	229,56
Marco finlandese	387,25
Dollaro australiano	1195,64

95A3439

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelvetrano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 maggio 1995, ha nominato il dott. Alessandro Grange commissario liquidatore ed i signori dott. Giuseppe Biondo, dott. Andrea Butera e dott.ssa proc. leg. Rosanna Ricci componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelvetrano (Trapani), in liquidazione coatta amministrativa.

95A3388

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelvetrano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 12 maggio 1995, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelvetrano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelvetrano (Trapani), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 11 maggio 1995 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la dott.ssa proc. leg. Rosanna Ricci è stata nominata presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

95A3389

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione del programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 1995

Il CIPE nella seduta del 10 maggio 1995 ha deliberato quanto segue:

«È approvato il programma di attività per l'anno 1995 della commissione tecnica per la spesa pubblica, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 878/1986».

95A3387

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova cooperativa giornalisti triestini - Soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 1858 del 28 aprile 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Nuova cooperativa giornalisti triestini - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 14 dicembre 1938 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier con studio in Grado, via Roma, 11.

95A3391

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Sole - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 1860 del 28 aprile 1995, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Sole - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, ed ha nominato commissario governativo il dott. Massimo Cardegna, residente in Gorizia, via Mameli, 8.

95A3392

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Ruvo di Puglia, Bari e Martano

La giunta della regione Puglia con atto n. 1171 del 27 aprile 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per i motivi, le considerazioni e le prescrizioni espresse nella stessa deliberazione, il progetto in variante al piano regolatore generale vigente, relativo alla realizzazione di un edificio da destinare a scuola elementare in zona Gravinelle.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1173 del 27 aprile 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per le considerazioni e con le prescrizioni e condizioni espresse nella stessa deliberazione, il progetto, in variante al piano regolatore generale, adottato dal comune di Bari per la realizzazione dell'edificio scolastico da destinare ad istituto tecnico commerciale in via Tridente.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1174 del 27 aprile 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per le considerazioni e con le condizioni espresse nella stessa deliberazione, il progetto, in variante al piano regolatore generale, adottato dal comune di Bari per la realizzazione dell'edificio scolastico da destinare a liceo scientifico in via Tridente.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1169 del 27 aprile 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale per l'ampliamento del cimitero del comune di Martano.

95A3390

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Istituto universitario navale si sono resi vacanti tre posti di ruolo di prima fascia per le discipline sottoindicate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

statistica aziendale (corso di laurea in economia aziendale);
economia e gestione delle imprese internazionali (corso di laurea in economia aziendale);
economia aziendale (corso di laurea in economia e commercio).

Gli aspiranti ai trasferimenti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei docenti chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

95A3395

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia: storia della scuola e delle istituzioni educative del settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

M09B «storia della pedagogia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva del candidato prescelto è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

95A3408

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifici-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

M06A «geografia»;
M02A «storia moderna»;
L09A «glottologia e linguistica».

Facoltà di ingegneria:

economia ed organizzazione aziendale: I27X «ingegneria economico-gestionale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

95A3409

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

Disciplina: istituzioni di diritto privato - settore: N01X.

Facoltà di lettere e filosofia:

Disciplina: lingua e letteratura russa - settore: L21B.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3393

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico disciplinare: G08B «microbiologia agraria e forestale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

95A3394

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Udine sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

ottimizzazione (un posto): A04B.

Facoltà di lettere e filosofia:

codicologia (un posto): M12B;
storia dell'arte moderna I (un posto): L25B.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro il termine perentorio di trena giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A3407

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L07A «lingua e letteratura latina», per la disciplina «letteratura latina» - un posto;
settore scientifico disciplinare: M01X «storia medievale», per la disciplina «antichità ed istituzioni medievali» - un posto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3410

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo alla circolare del Ministero della sanità 12 aprile 1995, n. 7, concernente: «Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1995)

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 32, seconda colonna, al terzo comma della lettera *a*), ultimo rigo, dove è scritto: «... la *produzione* della zona esterna.», leggasi: «... la *protezione* della zona esterna.»; inoltre, alla medesima lettera *a*), quarto comma, penultimo rigo, dove è scritto: «... risulti superiore a *quelle* rilevata nella stessa area confinata prima dell'intervento.», leggasi: «... risulti *non* superiore a *quella* rilevata nella stessa area confinata prima dell'intervento.».

95A3398

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, prima colonna, nella parte riguardante il decreto n. 68/1994 del 20 luglio 1994, alla voce: «Produttore:», dove è scritto: «la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale *sono effettuati sia dalla società Astra Italia S.p.a. nello stabilimento comune sito in Comazzo (Milano) ove già venivano eseguiti, sia dalla società estera Astra Pharmaceutical Production AB nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia).*», leggasi: «la produzione, i controlli, il confezionamento della specialità medicinale *SELOZIDE nella forma e confezione 30 compresse da 355 mg sono effettuate in alternativa o presso lo stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano) e nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia) della ditta estera Astra Pharmaceutical Production AB.*».

95A3399

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Banca d'Italia concernente: «Situazione al 31 marzo 1995»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1995)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 27 dove è riportato: «PASSIVO», sotto la voce: «ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)» in corrispondenza del punto: «XIV - Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto», dove è scritto: «*1.628.358.287*», leggasi: «*1.628.352.287*».

95A3397

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 7 0 9 5 *

L. 1.300